

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2861

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PECORARO SCANIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

(DI PIETRO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BIANCHI)

—

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentato il 3 luglio 2007

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2861

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PECORARO SCANIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

(DI PIETRO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BIANCHI)

—

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentato il 3 luglio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI !

1) *Esposizione delle motivazioni e delle finalità del provvedimento.*

L'allegato disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi:

- a) Foreste montane;
- b) Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
- c) Composizione delle controversie;
- d) Difesa del suolo;
- e) Energia;
- f) Protezione della natura e tutela del paesaggio;
- g) Agricoltura di montagna;
- h) Turismo;
- i) Trasporti.

La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.

La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 e ha come obiettivi la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Per il raggiungimento di

tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori:

- 1. popolazione e cultura;
- 2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
- 3. salvaguardia della qualità dell'aria;
- 4. difesa del suolo;
- 5. idroeconomia;
- 6. protezione della natura e tutela del paesaggio;
- 7. agricoltura di montagna;
- 8. foreste montane;
- 9. turismo e attività di tempo libero;
- 10. trasporti;
- 11. energia;
- 12. economia dei rifiuti.

Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un Protocollo *ad hoc*, per l'adesione « tardiva » del Principato di Monaco alla Convenzione (già reso esecutivo con la legge 10 gennaio 2004, n. 18).

In particolare sono stati già approvati e firmati i nove protocolli prima indicati.

Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle Parti contraenti, che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che esercita la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali quelli di esaminare l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, costituire i gruppi di lavoro necessari,

prendere decisioni in materia finanziaria, deliberare le misure idonee alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla Convenzione e approvare i Protocolli.

La Presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi.

Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato permanente sono quelli di raccogliere e valutare le informazioni e le documentazioni delle Parti, riferire alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da esso adottate e insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza.

A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione, ha anche istituito un'adeguata sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Compito principale affidato dalla legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla Convenzione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato — e con le altre Amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli.

2) *Esame dell'articolato.*

A) *Protocollo « Foreste montane ».*

Il Protocollo attuativo « Foreste montane » è stato firmato dall'Italia a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996.

Obiettivo del Protocollo che le Parti contraenti si impegnano a perseguire è quello di conservare le foreste montane come *habitat* quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di incrementarle e di migliorare la loro stabilità.

In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché soprattutto:

a) siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;

b) sia perseguita una costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte al rispettivo sito;

c) sia impiegato un materiale di riproduzione forestale autoctono;

d) siano evitati erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

1. strategie, programmi e progetti;
2. misure specifiche;
3. monitoraggio e controllo.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

considerare gli obiettivi stabiliti dal presente Protocollo anche in connessione ad altri aspetti quali:

- a) inquinamento atmosferico;
- b) popolamenti di ungulati;
- c) pascolo boschivo;
- d) valorizzazione ricreativa;
- e) valorizzazione economico-forestale;
- f) rischi di incendi boschivi;
- g) personale addetto.

Misure specifiche: per quanto attiene alle misure specifiche della politica della protezione delle foreste montane, le Parti contraenti si impegnano a:

provvedere affinché siano predisposti gli elementi fondamentali necessari alla pianificazione forestale. Questi comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché un rilevamento delle funzioni delle

foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive (articolo 5);

attribuire priorità alle foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati. Le misure necessarie devono essere progettate e attuate nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste « protettive », tenuto conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio (articolo 6);

provvedere, ove prevale la funzione economica e i rapporti economici regionali lo rendono necessario, affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione residente (articolo 7);

adottare misure per le foreste montane capaci di assicurare (articolo 8):

a) la loro efficacia per l'approvvigionamento delle risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;

b) la loro diversità biologica;

c) la fruizione della natura e la ricreazione;

adottare interventi, accuratamente pianificati e realizzati, che assicurino l'accesso alle foreste montane, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio (articolo 9);

istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché gestirle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e della ricerca, sospendendo ogni utilizzazione o adattandola agli scopi della riserva (articolo 10).

Monitoraggio e controllo: per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure

adottate in base al presente Protocollo (articolo 16);

esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di apportare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 17).

B) Protocollo « Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile ».

Il Protocollo attuativo « Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile » è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

Gli obiettivi generali previsti dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire sono:

a) riconoscere la peculiarità delle Alpi nel quadro delle politiche nazionali ed europee;

b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;

c) gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente;

d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;

e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;

f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;

g) favorire le pari opportunità della popolazione residente nello sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle competenze territoriali;

h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi.

Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare, esse afferiscono a tre livelli:

1. strategie, programmi e progetti;
2. misure tecniche;
3. monitoraggio e controllo.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene alla strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare gli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mediante piani o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, nonché concertati con gli enti territoriali confinanti, dov'è il caso, anche a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali (articolo 8).

Tali piani o programmi comprendono, al livello più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, tra l'altro (articolo 9):

- a) misure atte ad assicurare e garantire lo sviluppo economico regionale;
- b) misure atte a favorire le aree rurali;
- c) misure finalizzate alle aree urbanizzate;
- d) misure volte alla protezione della natura e del paesaggio;
- e) misure atte a migliorare il settore dei trasporti.

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

registrare e aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione, lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambien-

tale in un apposito documento di riferimento (articolo 17);

verificare la misura in cui i provvedimenti attuativi contribuiscono al raggiungimento e allo sviluppo degli obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo (articolo 18).

C) Protocollo « Composizione delle controversie ».

Il Protocollo aggiuntivo « Composizione delle controversie » è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Difesa del suolo, Trasporti e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

L'obiettivo del trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti, insorga una controversia relativamente all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo Protocollo attuativo.

Questo relativo alla « Composizione delle controversie » è un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo della Convenzione Alpi proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione stessa.

Tale sistema prevede, in prima istanza, un procedimento di consultazione che le Parti devono intraprendere per cercare di risolvere in modo pacifico l'eventuale controversia tra loro insorta e, in seconda istanza, una procedura arbitrale cui le Parti dovranno ricorrere qualora non siano riuscite a raggiungere un accordo in sede di consultazione (articoli 1 e 2).

Una volta iniziata la procedura arbitrale vera e propria, ogni Parte dovrà nominare il proprio arbitro, mentre il Presidente del Tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai (due) membri già nominati dalle Parti (articolo 3). Se più Parti dovessero trovarsi d'accordo circa l'attuazione o l'applicazione della Convenzione,

potranno insieme nominare un (solo) arbitro, mentre la controparte (o le controparti) nomineranno il secondo.

L'assenza di una Parte o la sua mancata difesa non costituirà un ostacolo al regolare svolgimento del procedimento (articolo 10).

Il Tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro sei mesi dalla data della sua effettiva costituzione (articolo 11).

Le spese del Tribunale saranno, di norma, poste a carico delle Parti contendenti in parti uguali (articolo 13).

Il Presidente del Tribunale arbitrale dovrà comunicare il lodo arbitrale (da pronunciarsi entro sei mesi dalla data della sua costituzione) a tutte le Parti contendenti e alla Presidenza della Convenzione Alpi. La Presidenza, conseguentemente, dovrà comunicare il lodo a tutte le Parti e agli osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione (articolo 14).

D) Protocollo « Difesa del suolo ».

Il Protocollo attuativo « Difesa del suolo » è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Trasporti, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere e attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale. Primo obiettivo del trattato è quindi quello di garantire e mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).

Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, e in particolare:

adottare le misure giuridiche e amministrative, sotto il controllo e la respon-

sabilità delle autorità nazionali, necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino;

privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo;

considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le altre politiche che possono interessare il territorio alpino;

cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio;

predisporre e armonizzare archivi informatici allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino.

Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare, e in particolare:

delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in particolar modo, per le formazioni di suoli e rocce che abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la documentazione della storia della terra (articolo 6);

tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo « Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile » (articolo 7);

contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di limitare l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo (articolo 7);

utilizzare materie sostitutive rispetto alle risorse minerarie al fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);

conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba (articolo 9);

cartografare e registrare in catasti le aree alpine minacciate dai rischi geologici e idrogeologici, delimitando le zone a rischio (articolo 10);

rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo 11);

evitare gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 14);

ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).

E) Protocollo « Energia ».

Il Protocollo attuativo « Energia » è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Trasporti, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).

Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, e in particolare:

armonizzare la pianificazione energetica con la pianificazione generale di assetto del territorio alpino;

organizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia avendo riguardo alle esigenze di tutela all'ambiente;

perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale;

contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti, attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, e il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;

verificare la compatibilità di eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture con l'ambiente alpino, valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e socio-economici.

Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e attuare specifiche misure in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, e in particolare:

promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno energetico nel territorio, della disponibilità di fonti locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);

promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili (quali l'energia idrica, solare e la biomassa) e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);

assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica (articolo 7);

garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione all'energia

elettrica o di calore da combustibili fossili (articolo 8);

incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia nucleare e alle centrali nucleari che potrebbero avere effetti nell'ambito alpino (articolo 9);

perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti e alla distribuzione di energia (articolo 10);

definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo 11);

sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e per le modifiche di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto ambientale.

F) Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio».

Il Protocollo attuativo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale e il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, nonché la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme con i loro *habitat* naturali.

Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una serie di impegni fonamen-

tali che le Parti si impegnano a rispettare, e in particolare:

cooperare a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione;

cooperare al fine dell'interconnessione a rete dei biotipi, della definizione di modelli, programmi e piani paesaggistici, della prevenzione e del riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio;

cooperare al fine dell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche.

Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, e in particolare:

predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo, modelli, programmi e piani idonei a realizzare gli obiettivi concordati per proteggere la natura e il paesaggio nel territorio alpino (articolo 7);

adottare le misure necessarie alla conservazione e allo sviluppo degli *habitat* naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche (articolo 8);

valutare, nei casi di misure e progetti pubblici o privati capaci di compromettere la natura o il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico (articolo 9);

ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio, tenendo in considerazione gli interessi della popolazione locale (articolo 10);

conservare e gestire le aree già protette e delimitare nuove aree da proteggere (articolo 11);

promuovere l'istituzione e la gestione dei parchi nazionali (articolo 11, comma 2);

assumere misure idonee alla conservazione dei biotipi, naturali e quasi naturali, delle specie animali e vegetali autoctone, provvedendo, in particolare, ad assicurare *habitat* sufficientemente estesi (articoli 13 e 14);

vietare la cattura, il possesso, il disturbo e l'uccisione di determinate specie animali (articolo 15);

promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali autoctone, nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari (articolo 16);

vietare l'introduzione artificiale di specie animali e vegetali selvatiche in regioni in cui tali specie non risultano comparse in modo naturale (articolo 17);

assicurare che il rilascio nell'ambiente di organismi mutati con tecniche genetiche avvenga solo in seguito ad una valutazione formale con esito positivo (articolo 18).

G) Protocollo « Agricoltura di montagna ».

Il Protocollo attuativo « Agricoltura di montagna » è stato firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

Gli obiettivi generali del Protocollo (capitolo I), che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevedono:

la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo sostanziale (articolo 1, comma 1), mediante:

la permanenza della popolazione e il mantenimento di attività economiche sostenibili;

la salvaguardia delle basi naturali della vita;

la prevenzione dei rischi naturali;

la conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale;

la cultura nel territorio alpino;

lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna (articolo 1, comma 2).

Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure (capitolo II) a carico delle Parti. In particolare:

incentivazione dell'agricoltura di montagna (articolo 7);

pianificazione territoriale e paesaggio rurale (articolo 8);

sviluppo di metodi di produzione e di prodotti tipici conformi alla natura (articolo 9);

idoneità degli allevamenti ai siti e diversità genetica (articolo 10);

commercializzazione a favore dei prodotti di montagna (articolo 11);

sviluppo di un'economia agricola e forestale come unità (articolo 13);

creazione di ulteriori fonti di reddito (articolo 14);

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (articolo 15).

H) Protocollo « Turismo ».

Il Protocollo attuativo « Turismo » è stato firmato dall'Italia (insieme con i Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Trasporti) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

L'obiettivo generale previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano

conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo 1).

Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti contraenti. In particolare:

- 1) pianificazione e orientamenti;
- 2) misure tecniche;
- 3) monitoraggio e controllo.

Pianificazione e orientamenti: per quanto attiene alla strategia generale della politica del turismo, le Parti contraenti si impegnano a:

provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali capaci di tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);

incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in cui venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):

a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;

favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'Arco alpino, e riguardante in particolare (articolo 7):

a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale;

b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e ripristino di quelle esistenti nei Paesi);

c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici;

d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate;

pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti (articolo 8).

Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:

stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale, una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al momento della decisione (articolo 9);

delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);

attuare una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti (articolo 11);

condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con priorità per le specie di origine locale (articolo 12);

favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e ad

incentivarne l'uso da parte dei turisti (articolo 13);

provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo possibile con il paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);

definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, in particolare modo nei settori protetti, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti (articolo 15);

limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori degli aerodromi, il trasporto e il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi (articolo 16);

studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli (articolo 17);

incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo dello stesso, le Parti contraenti si impegnano a:

presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo (articolo 25);

esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo (articolo 26).

1) Protocollo « Trasporti ».

Il Protocollo attuativo « Trasporti » è stato firmato dall'Italia (insieme con i

Protocolli Energia, Difesa del suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

L'obiettivo generale previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è:

l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a:

ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intralpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e i loro *habitat* [articolo 1, comma 1, lettera *a*]);

contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche [articolo 1, comma 1, lettera *b*]);

limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali [articolo 1, comma 1, lettera *c*]);

garantire il traffico intralpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile [articolo 1, comma 1, lettera *d*]);

assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori [articolo 1, comma 1, lettera *e*]);

osservare i principi di precauzione, prevenzione e causalità (articolo 1, comma 2).

Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono essere divise in tre differenti livelli:

- 1) strategie, programmi e progetti;
- 2) misure tecniche;
- 3) monitoraggio e controllo.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene alla strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a:

attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera (articolo 7, comma 1);

realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).

Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:

promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti (articolo 9);

sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (articolo 10);

potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, comma 2);

astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, comma 1) secondo quanto deciso in sede comunitaria;

realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intralpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;

ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma 1);

limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli aeromobili all'esterno degli aerodromi (articolo 12, comma 1);

migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12, comma 2);

valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione (articolo 13);

creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, istituire località turistiche vietate al traffico e adottare tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili (articolo 13, comma 2);

applicare il principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (articolo 14).

Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio e il controllo, le Parti contraenti si impegnano a:

registrare e aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti attuativi (articolo 15);

adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sosteni-

bilità dei trasporti e predisporre *standard* e indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (articolo 16).

La formulazione del Protocollo « Trasporti » presenta le possibilità di interpretazioni estensive; in particolare è stato osservato che:

l'articolo 8, che prevede l'obbligo di concertazione tra le Parti contraenti interessate per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio alpino, sembra poter attribuire ad un Paese membro un diritto di veto sulle decisioni degli altri Paesi Parte;

l'articolo 11, che detta le condizioni di realizzazione di « nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino », al comma 2, lettera *a*), si riferisce ad « interventi (...) di compensazione (...) in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale », rendendo possibile l'autorizzazione all'introduzione di costi aggiuntivi rispetto a quando concordato e accettato dagli Stati membri dell'Unione europea nell'adozione della direttiva cosiddetta « Eurovignetta » (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999).

In occasione della discussione svolta in sede europea, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione Alpi fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata dei menzionati articoli.

La Commissione europea e il Consiglio hanno accettato detta richiesta, adottando il testo che si riporta:

« Il Consiglio e la Commissione confermano che il contenuto del Protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (Protocollo sui trasporti) è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Conformemente alle rispettive

competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'Unione europea definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento "Marco Polo".

La Comunità promuoverà attivamente l'interpretazione del protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti nel dialogo sulle questioni relative ai trasporti con Paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione.

Il Consiglio e la Commissione ribadiscono inoltre che l'adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalle condizioni alle quali hanno aderito singolarmente ».

Al fine di scongiurare dissonanze tra gli atti comunitari e gli atti nazionali, si ritiene di indicare chiaramente, al momento della ratifica del Protocollo « Trasporti », l'interpretazione data in sede europea, affinché venga recepita.

Oltre a questi obblighi, generali e specifici, i Protocolli tutti (fatta eccezione per il Protocollo relativo alla « Composizione delle controversie »), prevedono anche una serie di impegni miranti alla ricerca, all'osservazione sistematica, alla formazione dell'informazione (capitolo III), nonché ad una serie di controlli idonei a valutare l'attuazione dei trattati in esame (capitolo IV).

Infine, i capitoli V dettano le disposizioni finali, comuni a tutti i Protocolli della Convenzione Alpi, riguardanti la validità formale dei Protocolli e le modalità di firma e ratifica. In tale senso è opportuno ricordare che i Protocolli entreranno in vigore il terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	MAE
Amministrazione competente	MATT

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. vari comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art.....comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli :

riunioni per l'attuazione dei Protocolli; attuazione dei programmi tecnologici sostenibili, contribuzione alla ricerca ed osservazione sistematica; redazione di rapporti periodici al Comitato permanente, raccolta dei dati sui risultati raggiunti e loro divulgazione; inventari, creazione di una banca dati.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Importi stanziati in base alle disponibilità del Ministero competente.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato	Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009				A regime	Anno terminale		
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Ann.		Perm.	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI	Annuale	LI				
Art. 5																				
												</								

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 2009			A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II
TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		Totale	
	C/cor	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit		
TOTALE a carico dello Stato																						

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

[illegible][illegible]

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

[illegible]

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere:

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-462.790	-462.790	-462.790

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	462.790	462.790	462.790
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
Totale fondi speciali		462.790	462.790	462.790

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	462.790	462.790	462.790
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

In generale, l'attuazione dei Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi comporta un duplice ordine di implicazioni, per promuovere:

a) gli adempimenti che rientrano nell'ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato interessate, ed in generale:

- promozione e scambio di tecnologie;
- sviluppo di strategie, politiche e programmi;
- scambi di informazione;

b) gli adempimenti che non sono previsti nell'ambito della legislazione vigente:

Riunioni

Partecipazione alle riunioni negoziali nel corso di un anno organizzate dalle Parti al fine di prendere, d'intesa, importanti decisioni nei settori previsti dai Protocolli:

ATTIVITA'	COSTI STIMATI
2 funzionari x 8 Protocolli x 2 gg. x 2 missioni l'anno	euro 775 x 2 x 8 (escluso Prot. Controversie) x 2 x 2
	Totale euro 49.600

Si fa presente al riguardo che i Segretariati istituiti all'interno della Convenzione, sono di fatto due, quello di Innsbruck (Austria) e quello tecnico – operativo di Bolzano (Italia).

Le missioni, pertanto, sono solitamente organizzate presso queste due sedi ed il costo di due missioni l'anno di due funzionari, per due giorni, per partecipare ai lavori dei gruppi tecnici di ogni Protocollo, in aggiunta alle riunioni del Gruppo di Verifica della Convenzione e dei Protocolli attuativi, è stato calcolato facendo una media tra le spese necessarie per una missione a Bolzano e le spese medie necessarie per affrontare una missione ad Innsbruck.

Progetti pilota

- Per promuovere progetti pilota tesi all'attuazione di programmi tecnologici sostenibili e per favorire ed armonizzare in stretta collaborazione, la ricerca e l'osservazione sistematica viene prevista la seguente spesa:

Euro 140.000 x 2=

euro 280.000

- Per redigere rapporti periodici al Comitato Permanente sulle misure adottate per implementare i Protocolli e la loro efficacia (redatti in italiano e da far tradurre, ogni volta, nelle altre tre lingue ufficiali della Convenzione) si sostiene la seguente spesa:

euro 30.000

COSTI STIMATI

Totale: euro 310.000

Si sono delineati i progetti che dovranno scaturire dagli articoli dei Protocolli attuativi alla Convenzione delle Alpi che si intende ratificare, prendendo in considerazione la possibilità di promuovere ogni anno, progetti pilota per almeno due Protocolli da ratificare (e quindi ogni anno si promuoveranno progetti pilota, ricerca, osservazione sistematica su due Protocolli, realizzando un progetto per ogni Protocollo, e quindi due progetti pilota l'anno).

E' escluso da questo calcolo, il Protocollo attuativo "Composizione delle Controversie", la cui attuazione non richiede lo sviluppo e la realizzazione di progetti pilota o di cooperazione particolare tra Stati.

Informazione

- Provvedere affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune d'osservazione e informazione permanenti e siano resi accessibili al pubblico;

- predisporre un inventario sullo stato di fatto dei settori in tale senso disciplinati dai Protocolli;

- creazione di siti allo scopo di informare ed aggiornare la pubblica opinione in relazione alle misure prese per attuare i Protocolli;

Per questi obblighi, si precisa che le voci di spesa di seguito riportate, tengono conto non solo della spesa necessaria per la creazione di una banca dati e per la predisposizione di inventari, ma anche delle relative spese necessarie per il loro raggiungimento annuale.

Analoga considerazione vale per la creazione dei siti, la cui spesa complessiva già contempla il costo per la loro gestione annuale.

ATTIVITA'	COSTI STIMATI
Creazione e funzionamento di una banca dati	Euro 51.545
Predisposizione di uno o più inventari e loro gestione	Euro 25.823
Creazione di siti e loro mantenimento	Euro 25.823
	Totale Euro 103.191

RIEPILOGO SPESE

Missione per partecipazione riunioni	Euro 49.600
Promozione e sviluppo di progetti pilota	Euro 310.000
Scambio di informazioni (inventari, siti, banca dati)	Euro 103.191
	Totale Euro 462.791
	In cifra tonda Euro 462.790

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Numerosi provvedimenti sono stati già adottati dall'Italia, negli anni scorsi, al fine della protezione della natura e del paesaggio, della difesa del suolo, della pianificazione territoriale, dello sviluppo sostenibile, del miglioramento della situazione energetica, della salvaguardia delle foreste, della valorizzazione del turismo, dell'ambiente e della salute umana contro gli effetti dei trasporti.¹ Tra questi provvedimenti, in relazione a ciascun Protocollo, in particolare si ricorda:

A) "Foreste montane":**Normativa nazionale di riferimento**

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 16 febbraio 2006: Rinnovo della commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base. (GU n. 55 del 7-3-2006)

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 giugno 2005: Linee guida di programmazione forestale. (G.U. n. 255 del 2-11-2005)

Il Decreto fornisce linee guida in materia forestale che hanno lo scopo di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel rispetto degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia ed in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati.

Decreto Legislativo 10 Novembre 2003, n.386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (G.U. n. 23 del 29-1-2004- Suppl. Ordinario n.14).

Il Decreto prevede una licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione a qualsiasi titolo del materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 Giugno 2003: Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (G.U.R.I 27-06-2003 n. 147).

La presente Ordinanza equipara a tutti gli effetti i velivoli impegnati nell'azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, agli aeromobili di Stato con conseguente priorità di atterraggio e di decollo.

¹ Riferimenti normativi tratti da „La Convenzione delle Alpi: politiche, leggi e misure di attuazione in Italia" Ministero dell' Ambiente, EURAC Research, 2006. Pubblicazione basata sul primo Rapporto dell'Italia al Gruppo di Verifica della Convenzione delle Alpi.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 Dicembre 2002, n. 44: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002", di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (G.U. n. 46 del 25-2-2003).

Il presente Decreto assegna un finanziamento comunitario per l'anno 2002 e seguenti a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per realizzare il programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico.

Provvedimento 19 Luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (G.U. n. 174 del 26-7-2002). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Giugno 2002: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi (G.U. 11 luglio 2002, n. 161).

Il presente Decreto è finalizzato all'aumento del numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, e il potenziamento della capacità operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

Legge 18 Giugno 2002, n. 118: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 aprile 2002 n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (G.U. 18 giugno 2002, n. 141).

Decreto Legge 19 Aprile 2002, n. 68: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (G.U.R.I. 19-04-2002 n. 92).

Il presente Decreto, oltre ad elencare le misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, stanZIA la spesa annua per le esigenze del Corpo Forestale dello Stato connesse alla lotta agli incendi boschivi, e stabilisce l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile.

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica 9 Gennaio 2001: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000", di cui al Regolamento CEE n.3528/88 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della Legge n.183 del 1987. (G.U. n.37 del 14/2/2001).

Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e' disposto un finanziamento di L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) a favore del Ministro delle Politiche agricole e forestali, corpo forestale dello Stato, a valere del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.

Legge Nazionale 8 Marzo 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale.

Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (G. U. 15 giugno 2001, n. 137).

Il presente Decreto è finalizzato alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica Italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile.

Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 9 Novembre 2001: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001", di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (G.U.R.I. n. 295 del 20-12-2001).

Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro gli incendi è disposto, per l'anno 2001, un finanziamento di L. 3.889.681.798 (2.008.853 euro) a favore dei soggetti interessati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Decreto 20 Dicembre 2001: Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (G.U. 26 febbraio 2001, n. 48).

Il presente Decreto emana le linee guida per i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Legge 21 Novembre 2000, n. 353: Legge quadro in materia di incendi boschivi (G.U.R.I. 30-11-2000, n. 280).

La presente Legge è finalizzata alla conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, prescrive il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le attività formative e informative, le disposizioni per le aree naturali protette e le sanzioni in caso di trasgressione della presente norma.

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica 5 agosto 1998:

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n.183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 1998, di cui al Regolamento CEE n.2158/82, modificato dal Regolamento CE n.308/97. G.U. n.252 del 28/10/1998
Ai fini della realizzazione degli interventi relativi agli otto progetti approvati dalla Commissione Europea per la protezione delle foreste contro gli incendi è disposto, per l'anno 1998, un finanziamento in favore dei soggetti interessati dell'importo di 8.977 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione.

Legge 8 Ottobre 1997: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. 13 ottobre 1997, n. 344).

La presente Legge promuove le tecnologie pulite e lo sviluppo della sostenibilità urbana, interventi per la conservazione della natura, tenendo conto delle convenzioni internazionali.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario n. 248 alla G.U. 23 ottobre 1997).

Il presente Decreto è finalizzato ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, ai fini della salvaguardia della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Decreto legge 19 Maggio 1997, n.130: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (G.U.R.I. 20-05-1997, n. 115)

Il Decreto stanZIA la spesa per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette per il 1997, relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.

Legge 16 Luglio 1997, n. 228: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130 recante Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

Deliberazione del Ministero dell'Ambiente 2 Dicembre 1996: Classificazione delle aree protette (G.U. 17 giugno 1997, n. 139).

La presente Deliberazione classifica e definisce le aree protette in parco nazionale, riserva naturale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regionale, riserva naturale regionale, zona umida di importanza internazionale, zona di protezione speciale, zona speciale di conservazione, altre aree naturali protette.

Legge 8 Agosto 1995, n. 339: Conversione in Legge del Decreto Legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale (G.U. 17 agosto 1995, n. 191).

Decreto Legge 10 Luglio 1995, n. 275: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale (G.U. 11 luglio 1995, n. 160).

Il presente Decreto autorizza, per l'anno 1995, la spesa di 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio CANADAIR CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo Forestale dello Stato.

Decreto legge 15 Giugno 1994, n. 377: Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (G.U. 16 giugno 1994, n. 139)

Il presente Decreto autorizza una spesa complessiva di lire 65 miliardi per l'anno 1994 destinata alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle esigenze di competenza del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL- 215/415.

Legge 8 Agosto 1994, n. 497: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale (in G.U., 12 agosto, n. 188).

Decreto del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali del 22 Novembre 1994, n.750:

Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato ermanente delle politiche agroalimentari e forestali (G.U n.9 del 12 gennaio 1995).

Legge 29 Gennaio 1992, n. 113: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40).

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292).

La presente Legge detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 13 Novembre 2000, n. 20: Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali. (B.U.R.F.V.G n.46 del 15 novembre 2000).

Legge Regionale 22 Aprile 2002, n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. (Suppl. Straord. n. 7 al BUR n. 17 del 24 aprile 2002).

Legge Regionale 30 Settembre 1996, n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali (B.U.R. n.39 - 2° Suppl. Straord. - del 30/9/1996).

Con la presente Legge la regione Friuli Venezia Giulia istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento; inoltre promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Maggio 1994, n.142: Determinazione delle aliquote per gli oneri di progettazione, generali e di collaudo per opere di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi (B.U.R. n.31 del 3 agosto 1994).

LIGURIA

Legge Regionale 21/1999: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi". (B.U.R. 1 settembre 1999 n. 13).

La legge prevede che, al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, le persone individuate all'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 6/1997 possono continuare a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla data del 31 maggio 2000 anche se non ancora in possesso del certificato di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge stessa.

Regolamento Regionale 29 Giugno 1999, n.1: Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. (B.U.R. n. 11 del 21/7/1999).

Legge Regionale 4/1999: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico. (B.U.R. 10 febbraio 1999 n. 3).

*La presente Legge Regionale identifica i settori di intervento, definisce il **patrimonio forestale regionale** e i principi per la sua gestione, illustra le opere di bonifica montana da effettuarsi e la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.*

Legge Regionale 6/1997: Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. (B.U.R. 28 gennaio 1997 n. 3).

*La presente Legge Regionale istituisce e organizza il **servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi**, le unità di intervento comunali e intercomunali, le organizzazioni di volontariato e la commissione tecnica regionale.*

Legge Regionale 46/1996: Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (Legge forestale regionale). (B.U.R. 13 novembre 1996 n. 21).

*La presente Legge prevede che le province e l'Autorità di bacino del Magra adottino un **programma** relativo a: a) **riassetto idraulico della rete idrografica superficiale e riqualificazione dell'ambiente fluviale**; b) **interventi di prevenzione dal rischio idrico**; c) **opere di consolidamento e trasferimento degli abitati**; d) **realizzazione e manutenzione di opere idrauliche di terza categoria**; e) **realizzazione e manutenzione di opere di bonifica montana e sistemazione idraulico forestale di bacini montani.***

LOMBARDIA

Legge Regionale 28 Ottobre 2004, n. 27: Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale (B.U.R. Lombardia n. 44 del 29.10.2004 - S.O. n. 1)

*La presente Legge Regionale pone alla Regione come obiettivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di **biodiversità e sviluppo sostenibile** e delle norme dello Stato e dell'Unione europea: a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti; b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.*

PIEMONTE

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 Giugno 2002, n. 5/R: Regolamento attuativo dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile. (B.U.R. n. 24 del 13 giugno 2002).

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 Giugno 2002, n. 4/R: Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe. (B.U.R. n. 24 del 13 giugno 2002).

Legge Regionale 15 giugno 1994, n. 19: Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste (B.U.R. n.25 del 22/06/1994).

Delibera della Giunta Regionale 13 Settembre 1994: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12 ottobre 1978, n.63: "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste. Approvazione delle istruzioni per l'applicazione negli interventi" (B.U.R. n.44 del 2/11/1994).

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 21 Luglio 2006, n. 4: Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico). (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 31 del 1 agosto 2006)

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 31 Luglio 2000, n. 29: Regolamento all'ordinamento forestale. (B.U.R. n.39/2000).

La presente Legge provinciale intende abrogare e modificare alcuni articoli della Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

Legge Provinciale 21 Ottobre 1996, n. 21: Ordinamento forestale

La legge è finalizzata a tutelare i terreni di qualsiasi natura e destinazione ed in particolare delle foreste(vincolo idrogeologico-forestale).

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 Settembre 1992, n.90/17: Apertura e chiusura di strade forestali ai sensi della Legge provinciale 10/90 (B.U.R. n.41 del 6/10/1992).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 17 Dicembre 2004, n. 12: Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 52 del 28.12. 2004 - S. n. 2).

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 Gennaio 2000: Legge provinciale 23 novembre 1978, n.48, concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e loro risorse" - entità dei premi forfettari di cui all'art.14 per l'anno 2000. (B.U.R. n.6 dell'8/2/2000 e G.U. 3a Serie speciale n.27 dell'8/7/2000).

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 20 Gennaio 1997: Legge provinciale 23 novembre 1978, n.48 e successive modificazioni - modifiche del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 giugno 1994, n.7-5/Leg. (G.U. 3a Serie speciale n.31 del 2/8/1997).

VALLE D'AOSTA

Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 Agosto 1993, n.393: Approvazione della revisione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi (B.U.R n.40-1 Suppl.Ord.-14/9/1993).

VENETO

Legge Regionale 9 Agosto 2002, n. 20: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. (B.U.R. Veneto n. 78 del 13 agosto 2002).

La presente Legge Regionale detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione. La Legge prevede un elenco regionale degli alberi monumentali, delle iniziative di valorizzazione e tutela e delle sanzioni.

Delibera della Giunta Regionale 4 Aprile 1995, n.1790: Adempimenti relativi a programmi di osservazione dei danni alle foreste (B.U.R. n.57 del 20 giugno 1997).

Legge Regionale 24 Gennaio 1992, n. 6: Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (B.U.R. n. 8/1992).

La presente Legge Regionale intende favorire la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea. A tal fine prevede un piano regionale autoincendi boschivi.

B) "Pianificazione Territoriale e Sviluppo Sostenibile"**Normativa nazionale di riferimento**

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 marzo 2006: Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II (G.U. n. 61 del 14-3-2006).

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Ottobre 2005, n. 3467: Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza n. 3467) (G.U. n. 245 del 20-10-2005).

Decreto Legge 29 Novembre 2004, n. 282: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (G.U. n. 280 del 29 novembre 2004).

Decreto Legge 12 Luglio 2004, n. 168: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (G.U. n. 161 del 12 luglio 2004).

Decreto Legge 31 Marzo 2004, n. 82: Proroga di termini in materia edilizia. (G.U. n. 76 del 31 marzo 2004). *I decreti prevedono alcune modifiche ai termini stabiliti dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.*

Circolare 28 Ottobre 2004, n. 1254: Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni. Fondo per le demolizioni delle opere abusive. Articolo 32, comma 12, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003 (G.U. n. 260 del 5 novembre 2004).

La circolare disciplina il funzionamento di un Fondo di rotazione, denominato "Fondo per le demolizioni delle opere abusive", per la concessione di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive - anche disposti dall'autorità giudiziaria - e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Questo fondo rientra tra le misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali previste dall'art. 32, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 Luglio 2004: Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione. (G.U. n. 218 del 16 settembre 2004). *Questo decreto fa riferimento al Fondo per la demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 32, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 Aprile 2004: Modifica del decreto n. 6792 del 5 novembre 2001, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (G.U. n. 147 del 25 giugno 2004).

In base a tale decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade deve predisporre nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonché delle esigenze della continuità di esercizio.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 Ottobre 2003: Dipartimento della protezione civile. Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

*In attuazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 3274/2003, negli allegati 1 e 2 del decreto, sono rispettivamente definite le tipologie degli **edifici di interesse strategico** e delle **opere infrastrutturali** la cui funzionalità durante gli **eventi sismici** assume rilievo fondamentale per le **finalità di protezione civile** e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.*

Decreto legge 30 Settembre 2003, n. 269: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (G.U. n. 260 del 5 novembre 2004) convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003. *La legge, all'art. 32, prevede misure per la **riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica**, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Agosto 2003: Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia (G.U. n. 286 del 10 dicembre 2003).

*Con tale decreto sono approvati i programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali nell'ambito del **programma Comunitario URBAN**, concernenti la **rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi**, per promuovere uno **sviluppo urbano sostenibile**.*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003, n. 3274: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (G.U.n. 105 del 8-5-2003) e successive modifiche e integrazioni (Errata Corrige pubblicata su G.U. n. 157 del 9 luglio 2003, Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato su G.U. n. 160 del 12 luglio 2003, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 343 del 3 maggio 2005).

*In attuazione dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'**individuazione delle zone sismiche** individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni", contenute negli allegati 2, 3 e 4.*

Decreto Legislativo 20 Agosto 2002, n.190: Attuazione della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (G.U. n. 199 del 26 agosto 2002). Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 19 comma 2) operata con sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003.

*Il capo II della legge prevede la **procedura di valutazione di impatto ambientale** obbligatoria per le **grandi opere** al fine di valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.*

Legge 1 Agosto 2002, n. 166: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Modifica la Legge Merloni (G.U. n. 181 del 3 agosto 2002).

*La legge, all'art. 16, al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale**.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 Maggio 2002: Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA. (G.U. n. 213 del 11 settembre 2002).

*Il Decreto disciplina la formazione, l'approvazione, il finanziamento e l'attuazione dei programmi concernenti la **rivitalizzazione economica e sociale** delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno **sviluppo urbano sostenibile**, nell'ambito del programma comunitario **URBAN II**.*

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 Dicembre 2001: Programmi innovativi in ambito urbano. (G.U. n. 162 del 12 luglio 2002) e successive modificazioni e integrazioni (Decreto 30 Dicembre 2002 e Decreto 22 luglio 2003).

*Il Decreto disciplina un **programma innovativo in ambito urbano**, denominato "**Contratti di quartiere II**". Tale programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, e' finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a piu' forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.*

Legge 21 Dicembre 2001, n. 443: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001).

*Con tale legge il Parlamento delega al Governo di legiferare in materia di **infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici** ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui la definizione della **procedura di valutazione d'impatto ambientale**, ove prevista.*

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche: (Delibera n. 121/2001). Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 68 del 21 marzo 2002).

*Il programma contenuto nella Legge obiettivo prevede una serie di **infrastrutture strategiche** che tengono conto della **tutela degli ambienti naturali**.*

Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) e successive modifiche e integrazioni (Legge n.326 del 24 novembre 2003 e D. Lgs. N. 301 del 27 dicembre 2002).

*La legge disciplina l'**attività edilizia** nel rispetto delle norme in materia di **tutela dei beni culturali ed ambientali** e di tutte le normative di settore. Sono contenute delle disposizioni che stabiliscono dei*

limiti agli interventi edilizi, in particolare in mancanza di pianificazione urbanistica, e che prevedono norme tecniche per la costruzione in zone sismiche.

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 Maggio 2001: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 138 del 16 giugno 2001).

Il presente Decreto, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 26 Marzo 2001, n. 181: Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici. (G.U. n. 115 del 19.05.2001).

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "Direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio".

Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999). *All'art. 149 la legge stabilisce che i piani territoriali paesistici o i piani urbanistico - territoriali devono avere come obiettivo la salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.*

Decreto del Presidente della Repubblica 2 Settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere (G.U. n. 240 del 12 ottobre 1999).

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 Ottobre 1998: Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) (G.U. n. 278 del 27 novembre 1998) e successive modifiche e integrazioni (Decreto ministeriale 28 maggio 1999).

Tale Decreto promuove i programmi di riqualificazione urbana previsti dal Decreto 21 dicembre 1994.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Settembre 1998: Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180 (G.U. Serie generale n.3 del 5 gennaio 1999). *Tale decreto è finalizzato a supportare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, in considerazione del fatto che la difesa del suolo impone percorsi convergenti e cooperativi tra Stato, regioni, enti locali sia per la pianificazione, sia per la programmazione degli interventi.*

Decreto del Ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 Giugno 1998: Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (G.U. n. 161 del 13 luglio 1998) e successive modifiche e integrazioni (Decreto n. 267 del 14 settembre 2004).

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano al fine di garantire lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1998: Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. n. 349 dell' 8 luglio 1986, art. 6. (G.U. n. 72 del 27 marzo 1998).

Tale legge disciplina in maniera ancor più articolata, rispetto all'art. 6 Legge n. 349 dell' 8 luglio 1986, le pronunce di compatibilità ambientale per certe categorie di opere.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146 del 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (G.U. n. 210 del 7 settembre 1996) e successive modifiche e integrazioni (D.P.C.M del 3 settembre 1999).

*Su delega del Parlamento (art. 40, comma 1, della l. n. 146 22 febbraio 1994) il Governo stabilisce condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della **procedura di impatto ambientale ai progetti** inclusi nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE. Scopo della procedura è quello di valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.*

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21 Dicembre 1994: Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 302 del 28 dicembre 1994).

*La legge stabilisce che le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 del 17 febbraio 1992, per un totale di 288 miliardi, sono destinate ai **Programmi di riqualificazione urbana** e disciplina la formazione, l'approvazione ed il finanziamento di tali programmi.*

Legge 3 Novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (G.U. n. 273 del 22 novembre).

Legge 31 Gennaio 1994, n. 97: Legge sulla montagna (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994).

All'art. 7.1, la legge stabilisce, che i piani pluriennali di sviluppo economico, di cui all'art. 29, comma 3, della legge n. 142 del 8 giugno 1990, hanno come priorità la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 20 Dicembre 2002, n. 33: Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia (B.U.R.F.V.G. n. 52 del 31 dicembre 2002).

*La legge, all'art. 3, istituisce la **conferenza permanente per la montagna**, la quale si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.*

Legge Regionale 24 Aprile 2001, n. 13: Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (B.U.R.F.V.G. n. 17 del 26 aprile 2001).

In base a tale legge, la Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane. A tal fine la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 Ottobre 2000, n.391: Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono al Progetto A 3 denominato «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» di cui all'azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» costituita a livello internazionale al fine di applicare i contenuti nella «Convenzione delle Alpi». (B.U.R.F.V.G. n. 51 del 20 dicembre 2000).

Con tale Decreto viene approvato il Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani che aderiscono alla «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi» per la realizzazione di alcuni progetti, tra cui il recupero di aree dismesse e siti degradati a scopi turistici, anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Legge Regionale 30 Settembre 1996, n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali e regionali (B.U.R.F.V.G. n. 39 del 25 settembre 1996).

In base a tale legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale deve provvedere alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS).

Legge Regionale 19 Novembre 1991, n. 52: Norme regionali in materie di pianificazione territoriale ed urbanistica (B.U.R.F.V.G. n. 157 del 20 novembre 1991) e successive modifiche e integrazioni (Legge Regionale n. 19 del 14 luglio 1992, n. 34 del 12 novembre 1997 e n. 7 del 26 febbraio 2001).

In base a tale legge le finalità del Piano Territoriale Regionale devono essere: la tutela e la valorizzazione delle peculiarità ambientali e del territorio; uno sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali secondo criteri di economia nell'uso del suolo e delle risorse ambientali; il controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale.

LIGURIA

Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n. 3: Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette (B.U.R.L. n. 3 del 10 febbraio 1999).

Legge Regionale 30 Dicembre 1998, n. 38: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (B.U.R.L. n. 1 del 20 gennaio 1999).

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la legge disciplina la valutazione di impatto ambientale di progetti, opere, impianti pubblici e privati al fine di garantire la tutela di uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale ed ambientale.

Legge Regionale 8 Giugno 1998, n. 20: Ulteriori disposizioni per il recupero di zone di particolare degrado urbano ed ambientale (B.U.R.L. n.8 del 1 luglio 1998).

La legge stabilisce il finanziamento per il recupero di zone di particolare degrado urbano ed ambientale.

Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 14: Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane (B.U.R.L. n. 6 del 15 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni (Legge regionale n. 2 del 2 gennaio 2003).

In base a tale legge la Regione istituisce un fondo al fine di favorire l'insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità, il miglioramento e il recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dimessi.

Legge Regionale 4 Settembre 1997, n. 36: Legge urbanistica regionale (B.U.R. L. n. 16 del 17 settembre 1997) e successive modifiche e integrazioni (legge Regionale n. 19 del 3 maggio 2002).

Tale legge disciplina la pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale e stabilisce che la pianificazione deve ispirarsi al principio della sostenibilità ambientale dello sviluppo. In particolare la pianificazione territoriale deve perseguire finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure e nel perseguire tali finalità si deve ispirare ad alcuni principi, tra cui quello del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico - ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle non riproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine.

Legge Regionale 13 Agosto 1997, n. 33: Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) (B.U.R.L. n. 15 del 3 settembre 1997).

La Regione Liguria, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane. A tal fine la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al Piano regionale di sviluppo, al Piano territoriale regionale ed agli strumenti che ne discendono.

Legge Regionale 16 Agosto 1994, n. 45: Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici (B.U.R.L. n. 20 del 7 settembre 1994).



Questa legge ha come obiettivo un uso compatibile del territorio in rapporto a rischi derivanti da intensi fenomeni meteorologici, il risanamento, la tutela e il ripristino dell'ambiente, tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Legge Regionale 3 Marzo 1994, n. 10: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (B.U.R.L. n. 6 del 9 marzo 1994) e successive modifiche e integrazioni (Legge Regionale n. 57 del 15 dicembre 1995).

La legge stabilisce che tra le principali finalità dell'azione della Regione in materia di edilizia pubblica vi deve essere l'investimento in programmi di manutenzione, recupero o riqualificazione urbana.

LOMBARDIA

Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12: Legge per il governo del territorio (B.U.R.L. n. 1 dell'11 marzo 2005).

La legge definisce indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibile e a tal fine la Regione e gli Enti Locali devono provvedere alla valutazione ambientale degli effetti derivati dall'attuazione dei piani e programmi di pianificazione. Sono inoltre previste una serie di disposizioni che garantiscono l'utilizzazione contenuta e lo sviluppo armonioso del territorio e che tengono in considerazione i rischi geologici, idrogeologici e sismici.

Legge Regionale 23 Febbraio 2004, n. 3: Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale. (B.U.R.L. n. 9 del 27 febbraio 2004).

La legge promuove in certi casi la pianificazione integrata.

Legge Regionale 14 Marzo 2003, n. 2: Programmazione negoziata regionale (B.U.R.L. n. 12 del 18 marzo 2003).

La legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale, come i PISL (Programma Integrato di Sviluppo Locale) o gli Accordi di Programma, intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali.

Legge Regionale 3 Settembre 1999, n. 20: Norme in materia di impatto ambientale (B.U.R.L. n. 36 del 6 settembre 1999).

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la Legge prevede la valutazione di impatto ambientale per certe categorie di opere.

Legge Regionale 29 Giugno 1998, n. 10: Disposizione per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994. (B.U.R.L. n. 26 del 29 giugno 1998).

In base a questa legge la Regione Lombardia assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano.

PIEMONTE

Legge Regionale 29 Aprile 2003, n. 9: Norme per il recupero funzionale dei rustici (B.U.R.P. n. 19 del 8 maggio 2003).

La legge ha l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuovendo il recupero dei rustici a solo scopo.

Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 19: Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 (tutela ed uso del suolo) (B.U.R.P. n. 28 del 14 luglio 1999).

Tra le finalità della legge vi è quella di un adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente.

Legge Regionale 2 Luglio 1999, n. 16: Testo unico delle leggi sulla montagna (B.U.R.P. n. 27 del 7 luglio 1999).

La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale.

Legge Regionale 14 Dicembre 1998, n. 40: Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (B.U.R.P. n. 50 del 17 dicembre 1998).

In base a tale legge la Regione deve assumere l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatiche ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.

Legge Regionale 30 Aprile 1996, n. 24: Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica (B.U.R.P. n. 19 dell' 8 maggio 1996).

Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti e provvedimenti regionali o dovuti a calamità naturali oppure reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e ambientale.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto del Presidente della Provincia 26 Ottobre 2001, n.63: Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea NATURA 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE

*Al fine di garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la Direttiva Habitat prevede che si adottino una serie di **strumenti di gestione e di controllo**. Tra questi, l'autorità preposta, oltre a dover garantire che non si verifichino casi di degrado a carico di habitat e/o di perturbazione ai danni di specie, è tenuta, ogni qualvolta vi sia un piano o un progetto che possa incidere **significativamente sul sito** (non già contemplato dai relativi Piani di gestione), ad avviare una cosiddetta procedura di **Valutazione di Incidenza**. Detta procedura deve appurare se il piano o il progetto proposto possa avere degli effetti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito in questione.*

Legge Provinciale 24 Luglio 1998, n. 7: Valutazione dell'impatto ambientale (B.U.R.T.A.A. n. 32 del 4 agosto 1998).

*La Legge prevede la **procedura di valutazione di impatto ambientale** per i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente.*

Legge Provinciale 11 Agosto 1997, n. 13: Legge urbanistica provinciale (B. U. R. Trentino Alto Adige n. 44 del 16 settembre 1997) e successive modifiche (Legge Provinciale di Bolzano n. 5 del 31 marzo 2003).

*Tale legge disciplina la **pianificazione territoriale** a livello provinciale e comunale. Tra le finalità della legge vi è quella di un **equilibrio sociale ed economico del territorio** e di **tutela dell'ambiente e del paesaggio**. A tal fine, il piano territoriale, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.*

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 28 Aprile 1997, n. 9: Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione. (G.U.R. Trentino Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997) e successive modificazioni e integrazioni (Legge Provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).

*In base a tale legge l'**individuazione dei siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione** deve avvenire tutelando gli **interessi di carattere paesaggistico e storico/ambientale**.*

Legge Provinciale 5 Settembre 1991, n. 22: Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 39 del 10 settembre 1991) e successive modifiche (Legge Provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004).

*Tale legge disciplina la **pianificazione territoriale** a livello provinciale e comunale e tra le sue finalità vi è quella della **tutela dell'ambiente e del paesaggio** e dell'**equilibrato sviluppo della comunità trentina** attraverso l'**organizzazione razionale del territorio** ed il controllo degli insediamenti.*

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 5 Febbraio 2004, n. 1: Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta. (B.U.R. Valle d'Aosta n. 8 del 24 febbraio 2004).

La legge limita la sanatoria degli abusi edilizi e detta disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Legge Regionale 28 Febbraio 2003, n. 4: Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche (B.U.R. Valle d'Aosta n. 14 del 1 aprile 2003).

In base alla legge La Regione promuove, d'intesa con il comune di Valtournenche, la valorizzazione naturalistica della conca di Cheneil, favorendone la riqualificazione funzionale ed economica ed intervenendo per il recupero e lo sviluppo del relativo patrimonio storico, alpinistico, architettonico ed agro-silvo pastorale.

Legge Regionale 15 Giugno 2001, n. 10: Accelerazione delle procedure per l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (prg) finalizzate alla rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 (B.U.R. Valle d'Aosta n. 27 del 26 giugno 2001).

Legge Regionale 18 Giugno 1999, n. 14: Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 marzo 1991 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) (B.U.R.V.d'A. n. 28 del 22 giugno 1999).

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale la legge prevede la procedura di valutazione d'impatto ambientale per certe categorie di opere al fine di garantire la tutela di uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale ed ambientale.

Legge Regionale 10 Aprile 1998, n. 13: Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (ptp) (B.U.R. Valle d'Aosta n. 32 del 28 luglio 1998).

Legge Regionale 6 Aprile 1998, n. 11: Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta (B.U.R. Valle d'Aosta n. 16 del 16 aprile 1998).

In base a tale legge l' obiettivo principale della pianificazione territoriale deve essere lo sviluppo sostenibile del territorio. Ai sensi dell'art. 1.2 "Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione". Tale obiettivo deve essere perseguito gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e garantendo uno sviluppo armonioso dell'intero territorio.

VENETO

Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11: Norme per il governo del territorio (B.U.R.V. n. 45 del 27 aprile 2004).

La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il perseguimento di una serie di obiettivi, tra cui i più importanti sono: la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; l' utilizzo di

nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.

Legge Regionale 6 Aprile 1999, n. 12: Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi (B.U.R.V. n. 32 del 9 aprile 1999).

La Regione Veneto con la presente legge promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l'obiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti.

Legge Regionale 7 Novembre 200, n. 273: Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche (B.U.R.V. n. 106 del 11 novembre 2003).

Al Capo XII la legge disciplina la costruzione di edifici in zone classificate sismiche.

Legge Regionale 26 Marzo 1999, n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (B.U.R.V. n. 29 del 30 marzo 1999) e successive modifiche e integrazioni (legge n. 24 del 27 dicembre 2000).

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la legge prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale per certe categorie di progetti di opere, impianti ed interventi al fine di perseguire gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità.

D) "Difesa Suolo"

Normativa nazionale di riferimento

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006: Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. (G.U. n. 81 del 6-4-2006).

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile 20 Gennaio 2000, n.3034: Revoca della somma di L.701.364.831 di cui al Decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n.476 di repertorio del 12 aprile 1991 concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. (G.U.n.19 del 25 gennaio 2000).

Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 13 Settembre 1999: Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".Suppl.Ord.n.185 della G.U. n.248 del 21/10/1999.



Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1997: Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Maggio 1997, n.2566: Revoca parziale dell'assegnazione disposta con Ordinanza n.966/FPC/ZA del 27 aprile 1987 recante interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia (G.U. n.122 del 28/5/1997).

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 1995: Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.

Stabilisce che le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale dovranno avvalersi, nella redazione dei piani di bacino di rispettiva competenza, dovranno attenersi ai criteri indicati nell'Allegato contenuto nel presente decreto.

Legge 5 gennaio 1994, n.37: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

Stabilisce che fin quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere valutati sulla base di valutazioni preventive e di impatto.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Gennaio 1994, n. 2359/FPC: Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel Comune di Carema in provincia di Torino (G.U. n.13 del 18 gennaio 1994).

Decreto legislativo 27 Dicembre 1992: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il presente Decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Legge 24 Febbraio 1992, n. 225: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Normativa regionale di riferimento



FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 3 Luglio 2002, n. 16: Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

PIEMONTE

Legge Regionale 6 Ottobre 2003, n. 25: Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.

Legge Regionale 8 Dicembre 2001, n. 38: Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po.

Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 19: Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Legge Regionale 24 Luglio 1996, n. 49: Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 "norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale" - abrogazione della Legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5.

Legge Regionale 27 Maggio 1996, n. 30: Modifica dell' articolo 76 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

LIGURIA

Legge Regionale 13 Ottobre 2004, n.24: Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

La presente Legge consente ai Comuni di rilasciare concessioni edilizie anche in aree a rischio idrogeologico, previo parere dell'Autorita' di bacino, e quindi di intraprendere pesanti interventi modificativi dell'assetto del territorio in aree di esondazione e suscettibili di dissesto.

Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico. (B.U.R.L. n.3 del 10 febbraio 1999 supplemento straordinario).

Legge Regionale 21 Giugno 1999, n. 18: Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. (B. U. R. n. 10 del 14/07/1999).

Legge Regionale 16 Agosto 1995, n. 43: Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall' inquinamento. (B.U.R.L. n.14 del 30 agosto 1995).

Legge Regionale 16 Agosto 1994, n. 45: Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici.(B.U.R.L. n.20 del 7 settembre 1994).

Legge Regionale 28 gennaio 1993, n.9: Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

Legge Regionale del 26 Novembre 1991, n. 33: Disciplina del demanio e del patrimonio regionale. (B.U.R.L. n.17 del 18 dicembre 1991).

LOMBARDIA

Legge Regionale 16 Giugno 2003, n. 7: Norme in materia di bonifica e irrigazione (B.U.R. Lombardia n. 25 del 20 giugno 2003 S.O. n.1)

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

Legge Provinciale 21 Ottobre 1996, n. 21: Ordinamento forestale

La legge è finalizzata a tutelare i terreni di qualsiasi natura e destinazione ed in particolare delle foreste.

Il 90 % della superficie provinciale è sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale. Questo vincolo è diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale gestione dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dei danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi; tutto ciò tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio.

PROVINCIA DI TRENTO

Legge Provinciale 17 dicembre 2004, n.12: Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali (B.U.R Trentino-Alto Adige n. 52 del 28.12. 2004 - S. n. 2)

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 24 Giugno 2002, n. 11: Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

VENETO

Legge Regionale 16 Agosto 2002, n. 27: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo (B.U.R.Veneto n. 82 del 20 agosto 2002).

Legge Regionale 5 Maggio 1998, n. 21: Modifiche alla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali.

E) "Energia"

Normativa nazionale di riferimento

Deliberazione dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 14 luglio 2006: Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06). (G.U. n. 187 del 12-8-2006)

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 febbraio 2006: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (G.U. n. 38 del 15-2-2006).

Deliberazione dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 11 gennaio 2006, n. 4: Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici. (Deliberazione n. 04/06). (G.U. n. 26 del 1-2-2006).

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 16 Giugno 2005: Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (G.U. 1 luglio 2005 n. 151).

Il presente bando tematico è destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia.

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00 di risorse nazionali Fit (Fondo Innovazione Tecnologica) con riserva almeno del 30% per le Pmi, oltre risorse aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale).

Decreto Legislativo 30 Maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (G.U. 12 luglio 2005 n.160).

Questo decreto è finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di diesel e benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Oltre a fissare degli obiettivi indicativi nazionali il decreto stabilisce l'esenzione dell'accisa sul biodiesel in miscela fino al 2007 per una quota annua di 200.000 tonnellate.

Legge 23 Agosto 2004, n. 239: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (G.U. 13-09-2004, n. 215, Serie Generale).

Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese sono conseguimenti sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali

Lo stato deve perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. Valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente, accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia, favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili.

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 Luglio 2004: Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (G.U. 1 settembre 2004, n. 205).

Questo decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure ed interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali.

Decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 Luglio 2004: Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (G.U. 1 settembre 2004, n. 205).

Questo decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

*

**(I Decreti MAP del 20 luglio 2004 determinano gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale (con non meno di 100.000 clienti finali) attraverso progetti che prevedono misure ed interventi di incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti per il 50% utilizzando misure di risparmio energetico e per l'altro 50% mediante interventi mirati all'aumento della efficienza energetica.

Al fine di certificare la riduzione conseguita attraverso interventi e progetti i decreti introducono il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) detti anche "certificati bianchi". Tali certificati vengono emessi da parte del GRTN per un ammontare pari alle effettive tep risparmiate. I distributori di energia interessati possono conseguire gli obiettivi anche acquistando i relativi titoli anche da altri soggetti virtuosi.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 Luglio 2002: Programma Solare Termico - Bandi Regionali (G.U. 30 settembre 2002 n. 229).

Il presente Decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti, le risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma "Solare termico - Bandi regionali", che prevede la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso incentivi in conto capitale nella misura massima del 30%.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 Dicembre 2001: Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza energetica e di attuazione delle analisi energetiche negli edifici. (G.U. 18 aprile 2002, n. 91)

Il presente Decreto è volto a finanziare un programma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza "Energy plus" e l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 Marzo 2001: Programma Tetti fotovoltaici (G.U. 29 marzo 2001, n. 74).

Il presente Decreto definisce e avvia il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano). Il Programma è organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. L'entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell'ambiente, è inizialmente fissata nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).

Delibera 6 Dicembre 2000, n. 224: Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW.

Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 Novembre 1999: Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79. (G. U. 14 dicembre 1999, n.292).

Il presente Decreto definisce gli aspetti operativi (modalità e tempistiche) e tecniche dei certificati verdi. Tali certificati non sono differenziati per tecnologia e tipologia di fonte, hanno una taglia di 100 MWh l'uno e sono validi per l'anno in cui sono stati emessi. Il prezzo dei certificati e dunque il valore dell'incentivo si forma sul mercato. I certificati verdi possono essere emessi solo da impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno ricevuto una certificazione da parte dell'ente nazionale di controllo (GRTN).

Decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. (G.U. 31 marzo 1999 n. 75).

Nell'art. 11 di questo decreto viene introdotto il meccanismo di incentivazione in conto produzione dei così detti "certificati verdi" rinviando i dettagli operativi ad un successivo decreto. Questo meccanismo al fine di incentivare l'energia prodotta dall'uso delle energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, introduce l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili a tutti gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto

obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

Legge 9 Gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (G.U. 16-01-1991, n. 13, Serie Generale).

Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 19 Novembre 2002, n. 30: Disposizioni in materia di energia (B.U.R. 20-11-2002, n. 47).

La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

- a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;*
- b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;*
- c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;*
- d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.*

LIGURIA

Legge Regionale 21 Giugno 1999, n. 18: Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia (B.U.R. 14-07-1999, n. 10).

La Regione nell'ambito delle proprie funzioni in campo energetico stabilite dall'articolo 30 del d.lgs. 112/1998 e in armonia con la politica energetica dell'Unione Europea e degli accordi di Kyoto, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, azioni ed iniziative volte a conseguire: a) l'uso razionale dell'energia; b) il risparmio energetico; c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia.

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche (B.U.R. 16-12-2003, n. 51, Supplemento ordinario).

La Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti; b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climateranti come previsto dal protocollo di Kyoto; c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti; d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 19 Febbraio 1993, n. 4: Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. (B.U.R. 09-03-1993, n. 11).

Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme della presente legge favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti, in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 6 Marzo 1998, n.4: Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano di distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7

Legge Provinciale 29 Maggio 1980, n. 14: Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. (B.U.R. 10-06-1980, n. 31).

La Provincia Autonoma di Trento, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma di combustibili e l'utilizzo delle fonti energetiche alternative.

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 20 Agosto 1993, n. 62: Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili (B.U.R. 31-08-1993, n. 38).

La regione Valle d'Aosta, nell'ambito della propria potestà legislativa e in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili", favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea e dello Stato, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

VENETO

Legge Regionale 30 Giugno 2006, n. 8: Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici. (B.U.R. Veneto n. 60 del 4 luglio 2006).

Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

Legge Regionale 27 Dicembre 2000, n. 25: Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (B.U.R. 29-12-2000, n. 114).

In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:

- a) l'uso razionale dell'energia; b) il contenimento del consumo energetico;*
- c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.*

F) "Protezione Natura e Tutela Paesaggio"**Normativa nazionale di riferimento**

Decreto Legge 16 agosto 2006, n. 251: Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. (G.U. n. 191 del 18-8-2006)

Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformita' dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.

Legge 27 Maggio 2005, n. 104: Adesione dell'Italia all'Accordo sulla conservazione di popolazioni di pipistrelli, EUROBAT.

La presente legge esprime l'adesione all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, fatto a Londra il 4 dicembre del 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 Marzo 2004: Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. n. 167 del 19-7-2004)

Il presente Decreto riporta i siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina italiana, ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000" comprendenti la mappa corrispondente. Viene descritto il codice del SIC; la denominazione del SIC; la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria, la superficie del SIC in ettari o lunghezza in km e la coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Comunicato del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso (G.U. n. 223 del 25-9-2003).

Provvedimento della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 24 Luglio 2003: Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (G.U. n. 205 del 4-9-2003- Suppl. Ordinario n.144).

Il presente Provvedimento approva il V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 Giugno 2003, n. 3295: Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale

Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli

aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle attività di istituto, la **priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo.**

Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di detti mezzi tenendo conto della peculiarità del servizio in argomento.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n.120: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (G.U. n. 124 del 30-5-2003).

Il presente Decreto apporta alcune modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357.

Decreto 23 Dicembre 2002: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002" di cui al Reg. CEE n. 3528/86 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987 (Decreto 44/2002).

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 Settembre 2002: Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (G.U. n. 224 del 24-9-2002)

Scopo di queste Linee Guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat e uccelli.

Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico - normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per siti della rete Natura 2000.

Deliberazione 25 Luglio 2002, n. 1500: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: Approvazione del IV aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (G.U. n. 214 del 12-9-2002- Suppl. Ordinario n.183).

Approvazione dell'elenco ufficiale recante il IV aggiornamento delle aree naturali protette, che recepisce la rettifica di denominazione della riserva naturale regionale Forra del torrente Cellina in riserva naturale Forra di Cellina.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Luglio 2002: Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato. (G.U. n. 216 del 14-9-2002)

Presso ogni ente parco nazionale i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome è dislocato un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato

preposto al coordinamento stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

Ad ogni coordinamento territoriale e' assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sulla materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e' dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali.

Legge 31 Luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (G.U. n. 189 del 13-8-2002).

La presente Legge prevede **provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti** misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato; provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente; programmi strategici di comunicazione ambientale; norme in materia di inquinamento acustico, funzionamento delle aree marine protette;(...); contributi all'ente Parco Nazionale Gran Paradiso; (...).

Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2002: Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

Il presente Decreto prevede l'istituzione di un **registro di detenzione** degli esemplari di **specie animali e vegetali**. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente.

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilita' sostenibile nei parchi nazionali italiani in applicazione del decreto direttoriale n. 982 del 21 dicembre 2001. (G.U. n. 156 del 5-7-2002)

Emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio del bando per la **presentazione delle domande di contributo pubblico** in conto capitale per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilita' sostenibile nei parchi nazionali italiani.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Dicembre 2001: Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento nazionale del programma "Alpi" tra Italia e Francia, inserito nel programma Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera ai sensi della legge n. 183/1987 (reg. CEE 1260/99, art.32, par.2).

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 Dicembre 2001: Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilita' sostenibile nelle aree naturali protette. (Pubblicato su G.U. n. 91 del 18-4-2002).

Con il presente Decreto si vuole **promuovere lo sviluppo del metano** per autotrazione, presso i cittadini, gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonche' per

lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Decreto del Ministro delle Finanze 9 Novembre 2001: Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001" di cui al Reg. CEE n. 3528/86 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

Il presente Decreto prevede, ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, la predisposizione, per l'anno 2001 di un finanziamento a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Le disposizioni del presente Decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

Legge quadro 21 Novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi

Le disposizioni della presente Legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per il perseguimento delle finalità gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente Legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Decreto 3 Aprile 2000: Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95.

Decreto legislativo 22 Maggio 1999, n. 192: Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 145 del 23 giugno 1999).

Le disposizioni del presente Decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità'.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

Legge 9 Dicembre 1998, n. 426: (Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998) Nuovi interventi in campo ambientale. Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93 .

Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, degli accordi e contratti; sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto del Ministro delle Politiche agricole 30 Novembre 1998: Disciplina delle zone di tutela biologica
Il presente Decreto disciplina le zone di tutela biologica con conseguente interruzione della tecnica della pesca.

Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl. ordinario alla G.U., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

Il presente Decreto legislativo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L). Testo coordinato al D.P.R. n.120 del 2003.(G.U. n.124 del 30.05.2003).

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Decreto legge 19 Maggio 1997, n. 130: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

Il presente Decreto reca disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura; tale Decreto è stato convertito in legge.

Conversione in legge, con modificazione del suddetto decreto con legge 16 luglio 1997, n.228.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il presente Decreto stabilisce un atto di indirizzo e coordinamento concernente le disposizioni in materia di impatto ambientale, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono provvedere ad aggiornare in relazione alle vigenti disposizioni.

Legge 5 Gennaio 1994, n. 37: Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

La presente Legge tratta i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra; questi appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; quanto stabilito vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Legge 14 Febbraio 1994, n. 124: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Legge 11 Febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.l. 25 febbraio 1992, n. 46).

La presente Legge detta norme riguardanti la fauna selvatica; quest'ultima è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Legge 7 Febbraio 1992, n. 150: Testo coordinato ed aggiornato al D.LG. 300/1999. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (In G.U., 22 febbraio 1992, N. 44)

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: S.O. G.U.R.I. 13 dicembre 1991, n. 292 Testo Coordinato (aggiornato alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93) Legge quadro sulle aree protette.

Decreto Ministeriale 10 Maggio 1991: Istituzione del registro delle aree protette italiane. (G.U. 12 giugno, n. 136).

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 30 Aprile 2003, n. 12: Ampliamento territorio montano regionale.

Legge Regionale 20 Dicembre 2002, n. 33: Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.
La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.

Legge Regionale 22 Aprile 2002, n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

Legge Regionale 1 Gennaio 2002, n. 27: Norme per sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale, integrazioni all'art. 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

Legge Regionale 3 Marzo 1998, n. 6: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa.

Le disposizioni della presente Legge, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli - Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali.

Legge Regionale 30 Settembre 1996, n. 42: Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali. (B.U.R. F.V.G. n. 39 del 25 settembre 1996 S.O. n. 2 del 30/09/1996).

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 Settembre 1996, n. 310: Approvazione delle disposizioni concernenti li produzioni animali ottenute con metodi biologici.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Luglio 1996, n. 245: Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale.

LIGURIA

Legge Regionale 16 Novembre 2004, n. 21: Norme per la tutela della fauna ittica dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne

Legge Regionale 13 Agosto 2002, n. 31: Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla Legge Regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla Legge Regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

Legge Regionale 19 Marzo 2002, n. 13: Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002 e su GU n. 2 del 11-1-2003)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale approva gli obiettivi e gli indirizzi per la tutela e per la pianificazione del paesaggio protetto, al fine di promuovere una tutela attiva, prevedendo in particolare: la definizione quantitativa e qualitativa e l'incentivazione delle attività e degli interventi che concorrono al mantenimento e al miglioramento dell'identità del paesaggio e della qualità dell'ambiente; l'individuazione e il divieto delle attività e degli interventi che incidono negativamente sull'identità del paesaggio e sulla qualità dell'ambiente, ed in particolare il divieto di apertura di cave e miniere; il divieto di smaltimento di rifiuti; il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati sia vegetali che animali, in particolare in agricoltura e allevamento, compresi gli allevamenti ittici e le attività di trasformazione dei prodotti.

Legge Regionale 17 Marzo 2000, n. 16: Modificazioni alla Legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n. 3 : Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale

pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

La presente Legge individua le funzioni conferite agli Enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti ed aree naturali protette.

Legge Regionale 20 Dicembre 1999, n. 40: Integrazioni alla Legge regionale recante "norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne".

Legge Regionale 29 Novembre 1999, n. 35: Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

Legge Regionale 27 Aprile 1995, n. 39: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL) per lo svolgimento delle attività tecniche di prevenzione collettive di vigilanza e di controllo ambientale. L'ARPAL garantisce la promozione e la tutela dell'ambiente anche in funzione della salute collettiva e ne persegue il governo unitario e decentrato. L'ARPAL ha personalità giuridica di diritto pubblico autonomia tecnico - giuridica amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione.

Legge Regionale 22 Febbraio 1995, n. 12: Riordino delle aree protette.

Legge Regionale 1 Luglio 1994, n. 29: Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.

LOMBARDIA

Legge Regionale 2 Marzo 2005, n. 11: Istituzione del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. (B.U.R. Lombardia n. 9 del 4.3.2005 - S.O. n. 2)

Legge Regionale 16 Dicembre 2004, n. 35: Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord (B.U.R. Lombardia n. 52 del 21.12.2004 - S.O. n. 1)

Legge Regionale 1 Dicembre 2003, n. 24: Istituzione del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano (B.U.R. Lombardia n. 49 del 5-12-2003, S.O. n.1)

Legge Regionale 1 Dicembre 2003, n. 23: Istituzione del Parco Naturale dell'Adamello. (B.U.R. Lombardia n. 49 del 5-12-2003, S.O. n.1)

Legge Regionale 29 Novembre 2002, n. 28: Istituzione del Parco Naturale del Monte Barro. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 3.12.2002 - Suppl.Ord. n.1).

Legge Regionale 8 Maggio 2002, n. 7: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. (B.U.R.L. n.19 del 10 maggio 2002 supplemento ordinario n. 1).

Legge Regionale 30 Luglio 2001, n. 12: Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della regione Lombardia. (B.U.R.L. n.31 del 3 agosto 2001 supplemento ordinario n. 1).

Legge Regionale 30 Agosto 2000, n. 23: Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali. (B.U.R.L. n.35 del 1 settembre 2000 supplemento ordinario n. 1).

Legge Regionale 28 Febbraio 2000, n. 11: Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette. (B.U.R.L. n.9 del 2 marzo 2000 supplemento ordinario n. 1).

Legge Regionale 14 Agosto 1999, n. 16: Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Arpa (B.U.R.L. n.33 del 19 agosto 1999 supplemento ordinario n. 2).

Legge Regionale 23 Giugno 1997, n. 24: Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. (B.U.R.L. n.26 del 27 giugno 1997 supplemento ordinario n. 2).

Legge Regionale 16 Agosto 1993, n. 26: Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. (B.U.R.L. n.33 supplemento ordinario n. 1 del 19 agosto 1993).

Legge Regionale 16 Dicembre 1991, n. 35: Integrazioni della L. 12 agosto 1989, n. 31 "Disciplina della raccolta dei funghi epigei" (B.U.R.L. n.51 supplemento ordinario n. 2 del 20 dicembre 1991).

PIEMONTE

Legge Regionale 28 Febbraio 2005, n.6: Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3. (B.U.R. PIEMONTE N. 9 del 3 marzo 2005).

Legge Regionale 28 Febbraio 2005, n.5: Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. (B.U.R. Piemonte n. 9 del 3 marzo 2005).

Legge Regionale 8 Novembre 2004, n.32: Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. (B.U.R. Piemonte n. 45 dell'11.11.2004).

Legge Regionale 14 Ottobre 2003, n.27: Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero. (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2).

Legge Regionale 14 Ottobre 2003, n.28: Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge). (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2).

Legge Regionale 14 Ottobre 2003, n.29: Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine). (B.U.R. Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2003 - S.O. n. 2).

Legge Regionale 15 Luglio 2003, n.18: Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42. (B.U.R. Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003).

Legge Regionale 14 Novembre 2001, n. 25: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia). (B.U.R.P. n.47 del 21 novembre 2001).

Legge Regionale 9 Agosto 1999, n. 21: Norme in materia di bonifica e d'irrigazione.(B.U. 11 agosto 1999, suppl. al n. 32).

Legge Regionale 2 Luglio 1999, n. 16: Testo unico delle leggi sulla montagna.

Legge Regionale 14 Dicembre 1998, n. 40: Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. (B.U. 17 dicembre 1998, suppl. al n. 50).

Legge Regionale 4 Settembre 1996, n. 70: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (B.U.R.P. n.39 del 25 settembre 1996).

Legge Regionale 13 Aprile 1995, n. 60: Istituzione dell' agenzia regionale per la protezione ambientale. (B.U.R.P. n.16 del 19 aprile 1995).

Legge Regionale 3 Aprile 1995, n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. (B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995).

*La presente Legge attribuisce alle regioni il compito di individuare, studiare e tutelare i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio al fine di: **tutelare la diversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali** in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro e di mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse.*

Legge Regionale 3 Aprile 1995, n. 50: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.

Legge Regionale 29 Aprile 1991, n. 19: Modificazioni alla lr 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette. (B.U.R.P. n.19 del 8 maggio 1991).

Legge Regionale 22 Marzo 1990, n. 12: Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).

La presente Legge regionale disciplina l'istituzione e la gestione di aree protette al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto del Presidente della Provincia 26 Ottobre 2001, n.63: Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea NATURA 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE.

Al fine di garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la Direttiva Habitat prevede che si adottino una serie di strumenti di gestione e di controllo. Tra questi, l'autorità preposta, oltre a dover garantire che non si verifichino casi di degrado a carico di habitat e/o di perturbazione ai danni di specie, è tenuta, ogni qualvolta vi sia un piano o un progetto che possa incidere significativamente sul sito (non già contemplato dai relativi Piani di gestione), ad avviare una cosiddetta procedura di Valutazione di Incidenza. Detta procedura deve appurare se il piano o il progetto proposto possa avere degli effetti negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito in questione.

Legge Provinciale 11 Febbraio 2000, n. 4: Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca.

Legge Provinciale 28 Novembre 1996, n.23: Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia.

Regolamento Provinciale 13 Ottobre 1997, n. 5190: Criteri per la detenzione di uccelli.

Legge Provinciale 21 Maggio 1996, n.11: Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, di applicazione delle sanzioni amministrative e di personale del servizio sanitario provinciale. B.U.R.T.A.A. n.26 del 4 giugno 1996 supplemento ordinario n. 1.

Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n.18: Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali. (B.U.R.T.A.A. n.28 del 2 luglio 1991).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 11 Marzo 2005, n. 3: Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia. (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005 S. n. 1).

Legge Provinciale 15 Dicembre 2004, n. 10: Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 50 Straordinario del 17.12.2004).

La presente Legge provinciale al Capo III detta disposizioni in materia di ambiente.

Viene trattata l'approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna selvatiche, le misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale comunitario; la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente e l'istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Legge Provinciale 28 Marzo 2003, n. 4: Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003 S. n. 2).

Legge Provinciale 11 Settembre 1995, n. 11: Istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. (B.U.R.T.A.A. n.42 del 19 settembre 1995).

Legge Provinciale 26 Agosto 1994, n. 2: Modifiche alla Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" (B.U.R.T.A.A. n.39 del 30 agosto 1994).

Legge Provinciale 24 Agosto 1992, n. 45: Rifinanziamento della Legge regionale 21 agosto 1990 n. 50, concernente la tutela delle piante monumentali.

Legge provinciale 6 Agosto 1991, n. 16: Disciplina della raccolta dei funghi. (B.U.R.T.A.A. n.37 del 27 agosto 1991).

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 10 Agosto 2004, n. 16: Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16. (B.U.R. Valle D'Aosta n. n. 34 del 24.8.2004).

La presente Legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d'Aosta.

Legge Regionale 24 Novembre 1997, n. 37: disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa).

Legge Regionale 16 Novembre 1999, n. 35: Modificazioni alla Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).

Legge Regionale 10 Aprile 1998, n. 13: Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (ptp).

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 31: Modificazioni alla Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette). (B.U.R.V.d'A. n.41 del 10 settembre 1996).

Legge Regionale 9 Dicembre 1994, n. 75: Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.

Legge Regionale 27 Agosto 1994, n. 64: Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

Legge Regionale 27 Maggio 1994, n. 18: Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio. (B.U.R.V.d'A. n.25 del 7 giugno 1994).

Legge Regionale 24 Dicembre 1993, n. 90: Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale.

Legge Regionale 30 Luglio 1991, n. 30: Norme per l'istituzione di aree naturali protette. (B.U.R.V.d'A. n.35 del 6 agosto 1991).

VENETO

Legge Regionale 13 Agosto 2004, n.16: Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco Regionale dei Colli Euganei (B.U.R. Veneto n. 30 del 21 luglio 2004).

La presente Legge promuove la tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico e la salvaguardia di specifiche particolarità geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche. Vengono valorizzate e salvaguardate particolari zone di riconosciuto pregio ambientale che ricadono negli enti parco regionali e la Regione promuove interventi finalizzati ad integrare la rete elettrica nel contesto naturale ed ambientale attraverso l'interramento delle linee elettriche aeree con la cooperazione di tutti i soggetti interessati.

Legge Regionale 29 Ottobre 2003, n.26: Modifica della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". e della Legge Regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (B.U.R. Veneto n.103 del 31 ottobre 2003).

Legge Regionale 14 Marzo 2002, n. 7: Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/cee del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 31 del 19 marzo 2002).

Legge Regionale 9 Agosto 1999, n. 35: Modifica dell'articolo 1 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 "Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della regione Veneto".

Legge Regionale 30 Marzo 1995, n. 15: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 in tema di tutela dell' ambiente.

Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23: Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge Regionale 31 Ottobre 1994, n. 63: Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. (B.U.R.V. n.93 del 1 novembre 1994).

Legge Regionale 14 Settembre 1994, n. 57: Disposizioni urgenti relative alla Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Legge Regionale 9 Dicembre 1993 n. 50: Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. (B.U.R.V. n.104 del 10 dicembre 1993).

G) "Agricoltura di Montagna"

Normativa nazionale di riferimento

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 4 agosto 2006: Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). (G.U. n. 190 del 17-8-2006)

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 10 luglio 2006: Sesta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (G.U. n. 167 del 20-7-2006- Suppl. Ordinario n.169)

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 maggio 2006: Adozione del «Codice di buone pratiche vitivinicole». (G.U. n. 125 del 31-5-2006)

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 9 Marzo 2006: Istituzione di un unico «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica». (G.U. n. 74 del 29-3-2006).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 Gennaio 2006: Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. (G.U. n. 60 del 13-3-2006).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 Luglio 2005: Quinta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (G.U. n. 174 del 28-7-2005- Suppl. Ordinario n.133).

Decreto Legislativo 27 Maggio 2005, n. 101: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (G.U. n. 137 del 15-6-2005).

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 20 Dicembre 2004, n. 78: Rimodulazione del programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (G.U. n. 93 del 22-4-2005).

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 Giugno 2004, n.10: Integrazione dell'annualità 2003, assegnazione dell'annualità 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987 (G.U. n. 174 del 27-7-2004).

Il Decreto stabilisce che per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale e' assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Il cofinanziamento è per misure strutturali e misure volte all'accompagnamento.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 Aprile 2004: Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (G.U. n. 101 del 30-4-2004).

Il Decreto contiene disposizioni relative all'attuazione di disposizioni comunitarie per il sostegno ai produttori di latte che intendono beneficiare del premio per i prodotti lattiero-caseari.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 30 Dicembre 2003: Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna (G.U. n. 15 del 20-1-2004).

Una delle finalità del presente Decreto è quello di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani.

Legge 24 Dicembre 2003, n. 378: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

*La legge mira a **salvaguardare e valorizzare** le tipologie di architettura rurale, quali **insediamenti agricoli**, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'**economia rurale tradizionale**.*

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 Aprile 2003, n. 1: Integrazione dell'annualità 2002 ed assegnazione dell'annualità 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987 (G.U. n. 139 del 18-6-2003).

Legge 7 Marzo 2003, n.38: Disposizioni in materia di agricoltura (G.U. n. 61 del 14-3-2003).

*La Legge stabilisce la delega al Governo per la **modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste** in linea con obiettivi, quali tra gli altri: favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai **prodotti tipici**, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di **produzione biologica**, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.*

Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (G.U. n. 174 del 26-7-2002).

Legge 18 Giugno 2002, n. 118: Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in G.U. - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi". (G.U. n. 141 del 18-6-2002).

*La Legge prevede delle disposizioni per la lotta agli incendi boschivi tra cui l'autorizzazione a spese connesse con l'attività **antincendio del Corpo forestale dello Stato** e con il potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, (definizione di attività di presidio estivo antincendio) nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

Deliberazione 14 Giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (G.U. n. 199 del 26-8-2002).

La Deliberazione tenuto conto della necessità di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, soprattutto nelle aree del territorio nazionale che presentano carenze significative, e di migliorare la protezione ambientale mediante riduzione delle perdite e incremento di efficienza nella distribuzione dell'acqua stabilisce il programma per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'adeguamento e lo sviluppo dell'irrigazione, per il rifacimento dei tratti di canali deteriorati, per adeguamenti delle reti di distribuzione, per l'utilizzo delle acque reflue depurate.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 Giugno 2002, n. 20: Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualità 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2002). (G.U. n. 161 del 11-7-2002).

L'atto decreta il cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 3 Giugno 2002: Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (G.U. n. 225 del 25-9-2002).

Il decreto mira sulla base delle normative comunitarie a proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'introduzione di organismi nocivi.

Comunicato del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 3 Gennaio 2002: relativo alla costituzione del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile.

Il Comunicato è relativo alla costituzione di un Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile con compiti di promuovere ed incentivare le produzioni ecocompatibili e dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, la promozione dell'etichettature di prodotti. Il Comitato ha altresì il compito di creare le necessarie sinergie finalizzate a collegare alla politica del settore la politica ambientale.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 Dicembre 2001: Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. (G.U. n. 138 del 14-6-2002- Suppl. Ordinario n.125).

Il Decreto stabilisce nell'ambito di ciascuna provincia e con riferimento alle avversità singole o raggruppate per la stipula di polizze multirischio e globali, le aree omogenee, le colture e le strutture ammissibili all'assicurazione agricola.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 4 Gennaio 2001: (in G.U., 23 gennaio, n. 18). Procedure e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

Decreto del Ministro della Sanità 25 Luglio 2000: Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali.

Legge 23 Dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (G.U. del 30/12/1999, n. 305).

La Legge ha la finalità di promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (Suppl. Ordinario n.229)

*Il Decreto stabilisce i criteri di tutela dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, **demo-etno-antropologico**, archeologico, archivistico, libraio.*

Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. (Suppl. ordinario n. 69, alla G.U. n. 129, del 5 giugno).

*Il Decreto stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l'autorità preposta ai controlli relativi all'applicazione della **norma comunitaria in materia di agricoltura biologica**, il decreto stabilisce altresì che gli operatori sono tenuti a comunicare a Regioni e Province autonome in cui risiede la loro azienda l'inizio delle loro attività.*

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 24 Maggio 2004, n. 15: Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

Legge Regionale 22 Aprile 2002, n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. (B.U.R.F.V.G n. 17 del 24 aprile 2002 supplemento straordinario n. 7 del 26 aprile 2002).

Legge Regionale 28 Agosto 2001, n. 17: Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli. (B.U.R.F.V.G n.35 del 29 agosto 2001).

Legge Regionale 22 Luglio 1996, n. 25: Disciplina dell'agriturismo.

La legge in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo promuove e sostiene l'attività agrituristiche anche allo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea.

Legge Regionale 7 Febbraio 1992, n. 8 art. 3: Contributi ai Comprensori montani per le spese notarili, fiscali e professionali, sostenute dai proprietari residenti nei comuni montani, per l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi agricoli e forestali.

LIGURIA

Legge Regionale 19 Aprile 2006, n. 9: Interventi Strutturali a Favore delle Cooperative Agricole. (B.U.R. Liguria n. 5 del 26 aprile 2006)

La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per le seguenti attività: ammodernamento delle aziende agricole; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; acquisto collettivo di mezzi di produzione; acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 Agosto 2000, n. 927: Approvazione di criteri e modalità applicativi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 36/99 in materia di valorizzazione dei prodotti regionali tipici e di qualità. (B.U. R. n.35, parte II).

Legge Regionale 2 Marzo 2000, n. 12: Interventi a favore delle garanzie in agricoltura. (B.U.R.L. n.5 del 22 marzo 2000).

Legge Regionale 6 Dicembre 1999, n. 36: Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico. (B.U.R.L. n.19 del 22 dicembre 1999).

Legge Regionale 30 Ottobre 1998, n. 32: Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola. (B.U.R.L. n.13 del 18 novembre 1998 supplemento ordinario).

Legge Regionale n. 5/1994: Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica. (B. U. R. 16 febbraio 1994 n. 4).

Legge Regionale 3 Aprile 1998, n.16: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione. Bollettino Ufficiale Regionale 15 aprile 1998 n. 6.

La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

Legge Regionale n.12/95: Riordino delle aree protette

La Legge favorisce la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'istituzione e la disciplina di aree protette.

Legge Regionale n. 5/94: Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica.

La Legge sostiene e tutela la qualità della produzione dell'agricoltura biologica, protegge la fertilità del terreno, indirizza l'uso delle risorse ambientali.

LOMBARDIA

Legge Regionale n. 7/2000: Norme per gli interventi regionali in agricoltura.

Legge Regionale 4 Luglio 1998, n.11: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione.

La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

PIEMONTE

Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 17: Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

Legge Regionale 25 Giugno 1999, n. 13: Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

La legge, al fine di contribuire all'equilibrio dell'ambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori disciplina l'applicazione in Piemonte della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie e promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli.

Legge Regionale 3 Aprile 1995, n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995.

La Regione Piemonte con questa legge individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio al fine di proteggere la diversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 20 Gennaio 2003, n. 3: Norme per l'agricoltura biologica (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 6 del 11 febbraio 2003 S.n. 1).

La legge, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha il fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, alla diffusione di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere il reddito agricolo.

Legge Provinciale 25 Maggio 2000, n. 11: Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità. (B.U.R.T.A.A. n. 25 del 13 giugno 2000 supplemento).

La legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali agroalimentari di qualità nell'interesse della salute e del benessere dei consumatori, della produzione e della tutela dell'ambiente.

Legge Provinciale 30 Aprile 1991, n. 12: Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata. (B.U.R.T.A.A. n.21 del 14 maggio 1991).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 3 : Provincia Autonoma di Trento. Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia (B.U.R. T.A.A n. 11 del 15 marzo 2005) SUPPLEMENTO n. 1.

La Legge, per quanto riguarda l'agricoltura, reca modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

Legge Provinciale 28 Marzo 2003, n. 4: Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003 S.n. 2).

La Legge, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall'Unione Europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite, perseguendo come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni

rurali; il mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attività agricola; la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti.

Legge Provinciale 13 Dicembre 1999, n. 6: Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità - Disciplina dei Patti territoriali.

La Legge per l'economia ha lo scopo di incentivare le attività economiche e di creare il contesto più favorevole al loro insediamento e sviluppo.

Legge Provinciale 10 Giugno 1991, n. 13: Norme in materia di agricoltura biologica. B.U.R.T.A.A. n.26 del 18 giugno 1991.

Legge Provinciale 14 Febbraio 1991, n. 5: Disposizioni in materia di agricoltura. B.U.R.T.A.A. n.9 del 26 febbraio 1991.

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 10 Agosto 2004, n.15: Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste. (B.U.R. Valle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004).

Legge Regionale 7 Agosto 2001, n. 13: Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette.

Legge Regionale 16 Novembre 1999, n. 36: Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

La Legge promuove la diffusione del metodo biologico allo scopo di incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo di biotopi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili e

salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento prodotto dai prodotti chimici di sintesi.

Legge Regionale 15 Gennaio 1997, n. 1: Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.

VENETO

Legge Regionale 25 Febbraio 2005, n. 5: Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica (BUR n.23/2005).

Legge Regionale 9 Aprile 2004, n. 8: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". (B.U.R. Emilia-Romagna n. 40 del 13 aprile 2004).

La Legge integra e fa alcune modifiche alla legge regionale 12 Dicembre 2003, n. 40 che, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplinava interventi rivolti a: riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili; favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore.

Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 40: Nuove norme per gli interventi in agricoltura (BUR 117/2003).

La Legge, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a: favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole; riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell'impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili.

Legge Regionale 2 Maggio 2003, n. 14: Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse. (B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003).

La Legge promuove e sostiene l'incremento delle superfici arborate, mediante la conversione dei terreni agricoli alla produzione di materiale legnoso. Nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia, la legge intende sviluppare: delle opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose; l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica; la presenza dell'uomo contro l'abbandono ed il degrado del territorio.

Legge Regionale 1 Marzo 2002, n. 5: Modifica alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità". B.U.R.V. n.27 del 5 marzo 2002.

Legge Regionale 27 Dicembre 2000, n. 23: Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.

Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 16: Norme generali in materia di marchi regionali.

Legge Regionale 9 Agosto 1999, n. 32: Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.

Legge Regionale 10 Luglio 1998, n.23: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione.

La Legge riguarda l'attuazione del Decreto Legislativo 143/97 in base al quale tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

Legge Regionale 16 Dicembre 1997, n. 42: Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche.

Legge Regionale 18 Aprile 1997, n. 10: Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura.

Legge Regionale 18 Gennaio 1994, n. 2: Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani e successive modificazioni (BUR n. 6/1992).

H) "Turismo ed Attività di Tempo Libero"

Normativa nazionale di riferimento

Legge 20 febbraio 2006, n. 96: Disciplina dell'agriturismo. (G.U. n. 63 del 16-3-2006)

La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;*
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;*
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;*
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;*

- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;*
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;*

- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.*

Legge 14 Maggio 2005, n. 80: Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Con la presente Legge viene istituito il Comitato nazionale per il turismo - che restituisce al turismo italiano una cabina di regia del settore, mettendo insieme Governo, Regioni, Enti Territoriali e Categorie.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002: Recepimento dell'accordo fra lo stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (G.U. 25 settembre 2002, n.225).

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Modificazioni all'Allegato n.2 al Decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla Legge n.488/1992, riferite alle domande presentate per il bando 2000 del settore turistico/alberghiero (G.U. n.94 del 23/4/2001).

Legge 29 Marzo 2001, n. 135: Riforma della legislazione nazionale del turismo (G.U. 20 aprile, n. 92).

La legge è incentrata sulla riorganizzazione della materia turistica attraverso il perseguimento di un obiettivo di sinergia tra settore pubblico e settore privato e la creazione del sistema turistico locale quale ambito ottimale per il soddisfacimento della domanda turistica.

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 25 Maggio 2000, n.39: Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio e supporto dell'attività turistica, dello sport e del tempo libero. Proroga della convenzione n.187/90. (G.U. n.161 del 12/7/2000).

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1999, n.202: Convenzione n.187/90. Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l'organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a supporto della attività turistica, dello sport e del tempo libero. Perizia di variante e proroga. (G.U. n.40 del 18/2/2000).

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 Marzo 1999: Fissazione dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della Legge 19 dicembre 1992, n.488, in favore delle iniziative del settore turistico alberghiero. (G.U. n.72 del 27/3/1999).

Decreto del Ministro dell'Interno 7 Aprile 1999: Modificazioni dell'Allegato al Decreto ministeriale 9 aprile 1994 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico/alberghiere (G.U. n.91 del 20/4/1999). (E' prorogato al 31 dicembre 1999, anziché all'11 maggio 1999, il termine entro il quale le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico/alberghiere").

Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 13 Aprile 1999, n.293: Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca/turismo, in attuazione dell'art.27/bis della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni. (G.U. n.197 del 23/8/1999).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Settembre 1998: Recepimento della Direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (G.U. n.82 del 9/4/1999).

Disciplina la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione dei dati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo, le caratteristiche dei dati da raccogliere e le misure necessarie affinché il sistema di informazione divenga operativo durante il periodo transitorio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 1998: Approvazione del piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana (G.U. n.25 del 1/2/1999).

Legge 19 Ottobre 1998, n. 366: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1998).

Alle regioni é affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Agosto 1996, n.483: Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n.203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.219 del 18/9/1996).

Decreto Legge 31 Gennaio 1995, n.29: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.25 del 31/1/1995).

Legge 20 Maggio 1995, n.203 : Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 1995, n.97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.124).

Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal decreto stesso e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 Dicembre 1995: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche (G.U. 28 Febbraio 1996, n.49).

Il presente Decreto detta le norme per disciplinare le attività turistiche di accompagnamento, individuando le diverse professioni e specificando ciò che sono tenute a fare per adempiere ai loro specifici compiti, nel rispetto delle normative statali e comunitarie.

Decreto Legge 30 Settembre 1994, n.562: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (G.U. n.230 del 1 ottobre 1994).

Legge 21 Ottobre 1990, n.292: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (G.U. 19 ottobre 1990, n.245).

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 16 Gennaio 2002, n. 2: Disciplina organica del turismo.

Legge Regionale 5 Luglio 1999, n.17: Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast.

Ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, la legge favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante.

Legge Regionale 22 Luglio 1996, n. 25: Disciplina dell'agriturismo (B.U. 26 luglio 1996, suppl. straord. n. 18).

La Legge, rivolta agli operatori agrituristici, ha come oggetto il restauro, il risanamento la ristrutturazione e il recupero edilizio degli immobili esistenti da destinare alle attività agrituristiche. Inoltre consente l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o turisti muniti di mezzi individuali. Propone la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici e l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali. Di primo piano è il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica.

Delibera della Giunta regionale 26 Agosto 1996, n.3767: Individuazione di siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate (B.U.R. n.38 del 18/9/1996).

Delibera della Giunta regionale 8 Aprile 1993 n.1783: Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la salvaguardia di valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici previsti dalla legge regionale 16/1992 (B.U.R. n.17 del 28/4/1993).

LIGURIA

Legge Regionale 26 Marzo 1997, n. 11: Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 "Disciplina dell'agriturismo" (B.U.R.L. n.5 del 16 aprile 1997).

Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche, la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la legge sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo.

Legge Regionale 17 Giugno 1998, n. 22: Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde (B.U.R.L. n.8 del 1 luglio 1998).

Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree rurali la legge promuove iniziative volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche, sorrette da contributi in conto capitale.

Legge Regionale 6 Agosto 1996, n. 33: Disciplina dell'agriturismo (B.U. 28 agosto 1996, n. 17).

Al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo.

Legge Regionale 5 Maggio 1994, n.23: Requisiti tecnici ed igienico/sanitari delle strutture ricettive alberghiere (B.U.R. n.12 del 25/5/1994).

La legge stabilisce che gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere possiedano i requisiti tecnici ed igienico - sanitari.

Regolamento Regionale 15 Dicembre 1993, n.4: Regolamento recante norme sul divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette (B.U.R. n.1 del 5/1/1994).

Legge Regionale 15 Dicembre 1992, n.37: Divieto di sorvolo di velivoli a motore nelle aree protette (B.U.R. n.21 del 23/12/1992).

La legge stabilisce che nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale e' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessita' attivita' di riformimento smaltimento rifiuti costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivita' di studio e di ricerca fatto salvi quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

LOMBARDIA

Legge Regionale 28 Ottobre 2004, n. 27: Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e della economia forestale.

La legge regionale introduce alcuni obiettivi innovativi che prevedono la definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibile, oltre alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli Enti locali e di quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse.

Legge Regionale 24 Marzo 2004, n.5: Modifiche a L.R. in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004.

Legge Regionale 12 Febbraio 2002, n.1: Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale, modificata dalla legge regionale n.8 dello 09 maggio 2002.

La legge incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale.

Delibera della Giunta regionale 15 Luglio 1997, n.VI/29811: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n.6, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante riferita alle piste per lo sci di fondo da parte della società Imprese turistiche barziesi s.p.a. (G.U. n.262 del 10 novembre 1997).

Delibera della Giunta regionale 19 Settembre 1997, n.VI/31161: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n.6, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 Dicembre 1985, n.IV/3859, per la realizzazione di una "pista sciistica di soccorso e sgombero di sicurezza" da parte delle Imprese turistiche barziesi s.p.a. (G.U. n.262 del 10 novembre 1997).

Delibera della Giunta regionale 5 Luglio 1996, n.15333: Linee di indirizzo per lo sviluppo territoriale della Regione Lombardia.

Delibera della Giunta regionale 24 Maggio 1995, n.V/68601: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto (G.U. n.161 del 12/7/1995).

Delibera della Giunta regionale 6 Giugno 1995 n.V/69119: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero del fabbricato e la straordinaria manutenzione ad uso baita (G.U. n.205 del 2/9/1995).

Delibera della Giunta regionale 6 Giugno 1995, n.V/69128: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n.3, individuato con Delibera della Giunta regionale n.IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rimozione di skilift e la costruzione di una seggiovia da parte della S.I.A.M. (G.U. n.205 del 2/9/1995).

Delibera della Giunta regionale 4 Agosto 1995, n.VI/1428: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno

dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 Dicembre 1985, n.IV/3859 per la demolizione dell'impianto esistente di risalita (seggiovia) e la realizzazione di strutture necessarie da parte di privato (G.U. n.250 del 25 ottobre 1995).

Delibera della Giunta regionale 4 Agosto 1995, n.VI/1434: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 Dicembre 1985, n.IV/3859 per la realizzazione di un impianto di risalita denominato "Fontane/Vetta" da parte della Società Sitas S.p.a. (G.U. n.250 del 25 ottobre 1995).

Delibera della Giunta regionale 4 Agosto 1995, n.VI/1436: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n.3, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 Dicembre 1985, n.IV/3859 per la realizzazione di un edificio destinato a rifugio agriturismo (G.U. n.251 del 26 ottobre 1995).

Delibera della Giunta regionale 4 Agosto 1995, n.VI/1421: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 Dicembre 1985, n.IV/3859 per la ricostruzione di una baita G.U. n.251 del 26 ottobre 1995.

Delibera della Giunta regionale 24 Novembre 1995, n.VI/5222: Integrazione all' Delibera della Giunta regionale 12 settembre 1994, n.54529, mediante l'ulteriore stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, per la realizzazione della nuova pista da sci di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la cima Motta dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale del 10 Dicembre 1985, n.IV/3859, da parte della Funivia Bernina S.p.a. (G.U. n.25 del 31/1/1996).

Delibera della Giunta regionale 1 Dicembre 1995, n.6/5634 : Controllo gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 1996 (B.U.R. n.15 / 2° Suppl. Straord. / del 12/4/1996).

Delibera della Giunta regionale 8 Novembre 1994, n.V/59057 : Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n.2, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 dicembre 1985, n.IV/3859 per la realizzazione di una pista di discesa della seggiovia biposto "Prato Valentino" da parte della società Teglio 2002 s.p.a. (G.U. n.39 del 16/2/1995).

Delibera della Giunta regionale 6 Dicembre 1994, n.V/60413: Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n.02, individuato con Delibera della Giunta regionale 10 dicembre 1995, n.IV/3859 per la ristrutturazione delle baite sull'Alpe Scermendone da parte del comune stesso (G.U. n.42 del 20/2/1995).

Regolamento regionale 27 Dicembre 1994, n. 3: Attuazione della legge regionale del 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale » (B.U. 30 dicembre 1994, n. 52, 2° suppl. ord.).

Legge Regionale 31 Gennaio 1992, n. 3: Disciplina regionale dell' agriturismo e valorizzazione del territorio rurale. (B.U.R.L. n.6 supplemento ordinario n. 1 del 4 febbraio 1992).

Disciplina dell'agriturismo,nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico

le comunità rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità lombarda.

Delibera della Giunta regionale 11 Settembre 1990, n.5/100: Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977 n.9 recante "tutela della vegetazione nei Parchi istituiti con legge regionale" (B.U.R. n.212 del 24 novembre 1990).

PIEMONTE

Legge Regionale 24 Gennaio 2000, n.4: Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici. (G.U. 3a Serie speciale n.25 del 24/6/2000).

La legge regionale promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

Legge Regionale 8 Luglio 1999, n. 17: Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

Funzioni da trasferire agli Enti locali e funzioni da mantenere in capo alla Regione in materia di agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca.

Legge Regionale 9 Agosto 1999, n.20: Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della Legge regionale 12 maggio 1980, n.37: "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico/enologici, le strade del vino" (G.U. 2ª Serie speciale n.47 del 27 novembre 1999).

La presente Legge si propone di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole.

Legge Regionale 17 Agosto 1998, n.23: Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 1995, n.31: "Istituzione di ecomusei del Piemonte". (G.U. 3ª Serie speciale n.7 del 13/2/1999).

In base alla modifica, l'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 è sostituito dall'Art. 2. Istituzione e gestione degli Ecomusei".

Legge Regionale 17 Luglio 1996, n.48: Modificazioni alla Legge regionale n.26 del 1995. Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari (B.U.R. n.30 del 24/7/1996).

Legge Regionale 22 Ottobre 1996, n.75: Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte (B.U.R. n.44 del 30 ottobre 1996).

La presente legge disciplina l'organizzazione delle strutture preposte alle attività di promozione, accoglienza informazione turistica in Piemonte.

Legge Regionale 23 Marzo 1995, n. 38: Disciplina dell'agriturismo (B.U. 24 marzo 1995, n. 12 /suppl.).

La legge promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra città e campagna, incrementare le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

Legge Regionale 3 Aprile 1995, n.50: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte (B.U.R. n.26 del 1990).

La legge interviene nella difesa e nella valorizzazione, anche a fini culturali e turistici, degli alberi monumentali e di notevole pregio naturalistico e/o storico, rientranti nelle tipologie previste all'art. 2, presenti nel territorio della Regione.

Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 55: Integrazioni della L.R. 15 aprile 1985, n. 31, relative alle caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici" (B.U. 19 aprile 1995, n. 16).

La legge stabilisce che il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) aggiunto dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 (Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici), venga sostituito dal seguente: "I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico/edilizie e igienico/sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge".

Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n.6: Modificazioni alla Legge regionale 8 giugno 1989, n.36: "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate" (B.U.R. n.9 del 3/3/1993 e G.U. 3 Serie speciale n.20 del 22/5/1993).

La legge si propone di raggiungere e mantenere l'equilibrio faunistico ed ambientale delle aree piemontesi istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate attraverso interventi mirati.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Delibera del Presidente del Consiglio Provinciale 3 Aprile 1995, n.1602: Criteri e direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente (B.U.R. n.25 / Suppl. Ord. n.3 / del 23/5/1995).

Legge Provinciale 16 Marzo 1992, n.13: Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto per conto di terzi (G.U. 3 Serie Speciale n.31 dell'8/8/1992).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 19 Dicembre 2001, n. 10: Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori. (B.U.R.T.A.A. n.1 del 3 gennaio 2002).

La Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, e al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

Delibera della Giunta regionale provinciale 15 Maggio 1995, n. 2.369: Modifica dei criteri per la concessione dei contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (B.U.R. n.29 del 20/6/1995)

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 4 Settembre 2001, n.19: Interventi regionali a sostegno delle attività turistico/ricettive e commerciali (G.U. 3a Serie speciale n.4 del 26/1/2002).

La presente Legge promuove l'attuazione di iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento delle attività turistico-ricettive e commerciali del territorio regionale. Queste agevolazioni sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (regime PMI) e di aiuti di importanza minore (regime de minimis).

Legge Regionale 4 Agosto 2000, n.23: Modificazioni della Legge regionale 29 maggio 1996, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (B.U.R. n.36 del 16/8/2000).

Regolamento Regionale 14 Aprile 1998, n.1: Regolamento di applicazione della L.R. 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo) (B.U. 21 aprile 1998, n. 17).

La Regione Valle d'Aosta promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente nonché delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo, creare nuovi posti di lavoro per i familiari dell'operatore agrituristico, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Legge Regionale 21 Marzo 1997, n.2: Applicazione dell'art.30 della Legge regionale 29 maggio 1996, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico/sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro/potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza (G.U. 3a Serie speciale n.29 del 19/7/1997).

La Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere.

Legge Regionale 24 Luglio 1995, n. 27: Interventi a favore dell'agriturismo" (B.U. 22 agosto 1995, n. 38).

La legge propone interventi a favore dell'agriturismo attraverso investimenti per ristrutturazione e costruzione dei locali, acquisto di attrezzature e dell'arredamento e installazione o miglioramento degli impianti già esistenti.

Legge Regionale 9 Dicembre 1994, n.75: "Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette" (B.U.R. n.54 del 20/12/1994 e G.U. 3a Serie speciale n.18 del 6/5/1995).

Legge Regionale 10 Agosto 1992, n.38: Interventi di recupero idrogeologico/ambientale sulle strutture sciistiche (B.U.R. n.36 del 18/8/1992).

La legge regionale provvede, direttamente con lavori da eseguirsi in economia, attraverso cottimi fiduciari o con appalti, alla realizzazione di interventi volti alla regimazione e governo delle acque, alla sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per un loro recupero idogeologico/ambientale.

Legge Regionale 1 Novembre 1992, n.62: Rifinanziamento della Legge regionale 10 agosto 1987, n.65: Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, come modificata dalla Legge regionale 27 marzo 1991, n.7 (B.U.R. n.49 del 17 novembre 1992 e G.U. 3 Serie Speciale n.10 del 6/3/1993).

VENETO

Delibera della Giunta regionale 30 Giugno 2000, n.2014: Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette (B.U.R. n.69 del 1/8/2000).

Legge Regionale 9 Settembre 1999, n.44: Modifiche della Legge regionale 16 marzo 1994, n.13 e successive modificazioni: "Organizzazione turistica della Regione" (G.U. 3a Serie speciale n.1 dell'8/1/2000).

Legge Regionale 18 Aprile 1997, n.9: Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica (G.U. 3a serie speciale n.30 del 26/7/1997).

La legge promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette; di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna; di valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; di sviluppare il turismo sociale giovanile; di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo di favorire la diversificazione dell'offerta turistica e promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico / culturali.

Regolamento Regionale 12 Settembre 1997, n. 2: Regolamento di attuazione della L.R. 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica »" (B.U.R. 75/1997).

Delibera della Giunta regionale 4 Giugno 1996, n.2429: Attuazione degli interventi di cui all'art.13 della Legge regionale n.2 del 1994: "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni (B.U.R. n.64 del 12/7/1996).

Legge Regionale 13 Aprile 1995, n. 21: Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo/didattici (B.U.R. n. 36/1995).

La Regione Veneto riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari e ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, mediante l'attivazione di campeggi sul territorio regionale.

Delibera del Consiglio regionale 1 Luglio 1995, n.1083: Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazioni di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1989, n.424 (B.U.R. n.72 del 4/8/1995).

Legge Regionale 18 Gennaio 1994, n.2: Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" (B.U.R. n.6 del 21/1/1994). *La legge si propone di salvaguardare e valorizzare le zone montane.*

Delibera della Giunta regionale 6 Aprile 1994, n.1462: Programma triennale di tutela dell'ambiente e protezione della natura. Interventi finalizzati alla realizzazione di attività formative nelle aree naturali protette del Veneto (B.U.R. n.45 del 31/5/1994).

Delibera della Giunta regionale 24 Novembre 1994: Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1989, n.424 (G.U. n.15 del 19/1/1996).

Legge Regionale 24 Gennaio 1992, n.5: Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati/pascoli nelle aree montane (B.U.R. n.8 del 28/1/1992).

La Regione Veneto, al fine di assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente nei territori ricadenti nelle Comunità montane, promuove la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo sfalcio e alla pulitura dei prati e dei prati/pascoli nonché a sostegno della foraggicoltura.

D) Trasporti

Normativa nazionale di riferimento

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 dicembre 2005: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2006. (G.U. n. 302 del 29-12-2005).

Comunicato del Ministro delle Attività Produttive: Applicazione dell'intervento previsto in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). (G.U. n. 93 del 22-4-2005).

Circolare 17 Gennaio 2005, n. 2390: Ministero delle Attività Produttive. Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni. (G.U. n. 18 del 24-1-2005).

La presente circolare chiarisce le condizioni per cui i contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonche' di quello degli autoveicoli a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 2004, n.340: Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166. (G.U. n. 60 del 14-3-2005).

Il presente Decreto è finalizzato all'incentivazione del trasporto ferroviario di merci.

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 Dicembre 2004: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005. (G.U. n. 306 del 31-12-2004).

Il presente Decreto intende vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 Novembre 2003: Nomina dei componenti il comitato di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, per la ripartizione tra gli enti interessati, delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l'acquisto di autoveicoli ecologici. (G.U. n. 284 del 6-12-2003).

Il presente Decreto definisce i filoveicoli e le loro condizioni di circolazione e caratteristiche tecniche.

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 Luglio 2003: Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. (GU n. 238 del 13-10-2003).

Il presente Decreto modifica l'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione del 6 agosto 1998, n. 408 per recepire la Direttiva 2003/27/CE in materia di emissioni di gas di scarico dei



veicoli

a

motore.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 Giugno 2003: Recepimento della direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità ed alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali. (G.U. n. 156 del 8-7-2003).

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 Giugno 2003: Procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE, da porre in atto in sede di revisione periodica. (G.U. n. 145 del 25-6-2003).

L'allegato del presente Decreto illustra la procedura per l'accertamento della concentrazione nei gas di scarico di sostanze inquinanti per ciclomotori e motoveicoli.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 Maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (G.U. n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITÀ SOSTENIBILE).

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 Novembre 2002: Recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (G.U. n. 281 del 30-11-2002)

L'allegato del presente Decreto modifica gli allegati I e VII al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva n. 70/220/CEE, come da ultimo modificati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 Ottobre 2002: Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (G.U. n. 291 del 12-12-2002).

Con il presente Decreto lo Stato intende sostenere un parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale. Tali veicoli sono inoltre definiti in tutte le loro caratteristiche.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 Dicembre 2001: Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette. (Pubblicato su G.U. n. 91 del 18-4-2002) *Il presente Decreto è volto a finanziare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile nelle aree naturali protette italiane.*

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 5 Dicembre 2001: Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. (G.U. n.20 del 24-1-2002).

Il presente Decreto persegue azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed all'avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale

finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 25 Luglio 2001: Campagna "Giornate ecologiche 2001".

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 5 Febbraio 2001: Campagna domeniche ecologiche 2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 31 Gennaio 2001: Campagna domeniche ecologiche 2001.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 22 Dicembre 2000: Finanziamento ai Comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane. (G.U. n. 80 5-4-2001).

Il presente Decreto illustra tutta una serie di attività atte a favorire la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 21 Dicembre 2000: Programmi radicali per la mobilità sostenibile. (G.U. n.80 del 5-4-2001).

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 8 Febbraio 2000: Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche. (G.U. n.44 del 23-2-2000).

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 25 Gennaio 2000: Domeniche ecologiche (G.U. n.33 del 10-2-2000).

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 21 Gennaio 2000: Mobilità sostenibile.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio 27 Marzo 1998: Mobilità sostenibile nelle aree urbane (G.U. n. 179 del 3-8-1998).

Decreto legislativo 19 novembre e Tutela del Territorio 1997, n.422: Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n.287 del 10-12-1997).

Normativa regionale di riferimento

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32: Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione

territoriale e tutela della flora spontanea. La presente Legge Regionale modifica precedente Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 34.

LIGURIA

Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n. 3: Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti e aree naturali protette (B.U. 10 febbraio 1999, n. 3).

La presente Legge Regionale individua le funzioni conferite agli Enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti ed aree naturali protette.

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 Gennaio 2002, n. 1: Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale locale (B.U. 15 gennaio 2002, n. 3).

La presente Legge Regionale incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico regionale anche con l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e delle tariffe e l'utilizzo di tecnologie innovative.

Legge Regionale 4 Maggio 2001: Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale (B.U. 8 maggio 2001, n. 19).

La presente Legge Regionale riclassifica la rete stradale di interesse regionale e le autostrade regionali. Per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie viene introdotta la possibilità di ricorrere al project financing. E' prevista l'istituzione di un Osservatorio sul traffico.

PIEMONTE

Legge Regionale 1 Settembre 1997: Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale (B.U. 10 Settembre 1997, n. 36).

La presente Legge Regionale disciplina gli interventi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale.

Legge Regionale 21 Marzo 1997, n. 15: Interventi per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone (B.U. 26 Marzo 1997, n. 12).

La presente Legge Regionale trasferisce al Comune di Stresa la proprietà degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione, e autorizza la Giunta Regionale a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi per realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione.

TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Delibera della Giunta Provinciale 6 Giugno 2005, n.1192: Piano della Qualità dell'aria.

E' lo strumento di gestione di cui si dota la Provincia Autonoma di Bolzano per raggiungere quanto prima gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla normativa europea e recepiti anche a livello locale con decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7. La Parte B del Piano riguarda i grandi assi viari e contiene l'analisi specifica delle zone direttamente interessate dalle emissioni generate dal traffico circolante sull'autostrada del Brennero e sulla superstrada Merano-Bolzano.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera 28 Luglio 2000, n. 1948: Atto di indirizzo della Mobilità.

Le linee guida di tale atto provinciale sono:

- privilegiare il modo "sul ferro" e "a fune" sia per gli attraversamenti che per gli spostamenti locali in tutte le situazioni in cui tali soluzioni siano compatibili con un livello di efficienza adeguato alle caratteristiche della domanda di mobilità. Saranno adottate, a tal fine, tutte le strategie - infrastrutturali, tariffarie, di incentivazione, di servizio - utili ed efficaci per favorire il più possibile il trasferimento dei traffici - in particolare quelli merci
- su ferro, adottando pure le idonee soluzioni infrastrutturali, organizzative e tecnologicamente innovative per sfruttare le opportunità connesse all'intermodalità;
- privilegiare il trasporto pubblico anche attraverso la riorganizzazione dei servizi, allo scopo di creare un'offerta il più possibile differenziata, evitando al contempo la concorrenza "interna" tra modalità diverse. Tutto ciò perseguendo una maggior efficienza economica, anche mediante il ricorso a forme di servizio alternative;
- sviluppare - in proprio o in base ad accordi - progetti di ricerca tecnologica per la "mobilità pulita", attraverso il coinvolgimento di istituti di ricerca, imprese locali ed esterne, aziende di trasporto pubbliche e private;
- adottare adeguate politiche di controllo e di orientamento della domanda di mobilità, supportate da un sistema di monitoraggio attivo che permetta - attraverso la definizione di opportuni indicatori e la realizzazione delle necessarie reti di rilevazione - di "gestire" in modo continuo i livelli di congestione, di emissione e di incidentalità prodotti dal traffico;
- introdurre politiche di internalizzazione dei costi esterni della mobilità, secondo criteri di gradualità e di equità rispetto alle corrispondenti politiche nazionali ed europee.

VALLE D'AOSTA

Deliberazione 21 Ottobre 1999 del Consiglio Regionale: che ai sensi della legge regionale 29/97, approvava il Piano di Bacino di Traffico per la Valle d'Aosta per il decennio 2000-2009.

Legge Regionale 18 Giugno 1999, n. 14: Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina, in conformità alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente. Il piano regionale dei trasporti, quale strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le sue varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale.

Legge Regionale 10 Aprile 1998, n.13: Approvazione del Piano Territoriale Paesistico.

Legge Regionale 27 Maggio 1994, n. 20: Trasporto merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

VENETO

Legge Regionale 30 Settembre 1994, n. 60: Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio Regionale per trasporti e veicoli eccezionali (B.U.R. n. 84/1994).

La presente legge regionale prevede che la Regione rilasci le autorizzazioni alla circolazione, di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità così come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada per l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e militari e delle autostrade.

Legge Regionale 14 Settembre 1994, n. 47: Istituzione del Fondo per la progettazione della rete stradale (B.U.R. n. 77/1994).

La presente Legge Regionale autorizza la Giunta regionale a finanziare in tutto od in parte, direttamente o avvalendosi delle province, dei comuni e delle comunità montane, le relative spese per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della **rete stradale del Veneto** con priorità a quelli previsti nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS, ivi comprese **le indagini geologiche, geognostiche, la valutazione di impatto ambientale** ed ogni altra rilevazione o indagine utile.

Si ricorda che al 1 comma del suo art. 1, la legge 413/97 fissa il contenuto massimo di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine carburanti, mentre al comma 3 dello stesso articolo prevede che con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto col Ministero delle Finanze, sia stabilita apposita metodica per il relativo controllo.

Pertanto, nel contenuto dei Protocolli non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo interno, non si prevede la necessità di emanare norme di adeguamento o di effettuare modifiche alla legislazione nazionale, né sembrano necessari nuovi provvedimenti di natura amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo sulla composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo

V dei Protocolli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del citato comma 1 e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Con delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati i rapporti e le modalità di coordinamento tra la Conferenza stessa e la predetta Consulta.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 462.790 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE

PROTOCOLLO “FORESTE MONTANE”

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più ampio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;

- considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima;
- consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualità dell'aria, nonché per l'equilibrio idrico;
- tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini;
- considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza è particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;
- consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varietà di specie animali e vegetali;
- convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilità, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo è costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.

2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinché:
- siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;
 - sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;
 - sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;
 - siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Ciò vale soprattutto per i seguenti ambiti:

- a) Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.
- b) Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.
- c) Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.
- d) Utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.
- e) Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste.
- f) Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.
- g) Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.

Articolo 3

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Basi della pianificazione

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinché siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonché il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.

Articolo 6

Funzioni protettive delle foreste montane

1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco.
2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 7

Funzione economica delle foreste montane

1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.

Articolo 8

Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane

Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino:

- la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica;
- la loro diversità biologica
- la fruizione della natura e le funzioni ricreative.

Articolo 9

Accesso alle foreste

Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Articolo 10

Riserve forestali naturali

1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonché a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso.

2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine.

3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.

Articolo 11

Incentivazione e compensazione

1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficiente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10.
2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti, la proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive.
3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.

Articolo 12

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 13

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonché alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonché

progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalità e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.

Articolo 14

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformità ai contenuti del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 15

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 17

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 18

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 19

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 27 febbraio 1996 nonché dal 29 febbraio 1996 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 20**Notifiche**

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copi certificate conformi alle Parti firmatarie.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

PROTOCOLLO “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E SVILUPPO SOSTENIBILE”

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unità ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini;

- coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonché come sede di importanti vie di comunicazione europea;

- considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilità degli ecosistemi pongono problemi di compatibilità con l'incremento della popolazione locale e non, nonché con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino;

- consapevoli che questo fabbisogno non è diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attività e dall'esodo rurale;

- considerato che in presenza di questi rischi è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attività dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attività sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;

- considerato che le politiche di pianificazione territoriale, già praticate in modo da ridurre le disparità e da rafforzare la solidarietà, debbono essere continuate e adattate, affinché esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali;

- coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;

- convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati;

- convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico;

- convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo;

- convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, può giustificare misure di sostegno adeguate;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono:

- a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;
- b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;
- c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente;
- d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;
- e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;
- f) rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali;
- g) favorire le pari opportunità della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali;
- h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.

Articolo 2

Impegni fondamentali

Conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le Parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di:

- a) rafforzare la capacità di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiarietà;
- b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture;
- c) assicurare la solidarietà tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle Parti contraenti, mediante misure efficaci;
- d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attività economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attività a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente;

- e) incoraggiare l'armonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale.

Le Parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 3

Considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile

Le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo:

- a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversità delle regioni alpine;
- b) alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore;
- c) all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia;
- d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari;
- e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati;
- f) alla protezione contro i rischi naturali;
- g) alla realizzazione compatibile con l'ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo;
- h) al rispetto delle peculiarità culturali delle regioni alpine.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.

2. Le Parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.

3. Quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 5

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonché dell'approvvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 6

Coordinamento delle politiche settoriali

Le Parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano già, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attività e l'orientamento dei partner verso obiettivi comuni.

Articolo 7

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 8

Piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

1. La realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile è conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle Parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile.
2. Questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti.
3. Essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali.
4. Essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand'è il caso, modificati. La loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione.

Articolo 9

Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare:

1. Sviluppo economico regionale
 - a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità;
 - b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie;
 - c) misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego.

2. Aree rurali

- a) riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia;
- b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna;
- c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale;
- d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo;
- e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti.

3. Aree urbanizzate

- a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate;
- b) riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero;
- c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti;
- d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero;
- e) limitazione delle seconde abitazioni;
- f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuità con le costruzioni esistenti;
- g) conservazione dei siti urbani caratteristici;
- h) conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico.

4. Protezione della natura e del paesaggio

- a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali;
- b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose.

5. Trasporti

- a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali;
- b) misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente;
- c) misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto;
- d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato;
- e) misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti.

Articolo 10**Compatibilità dei progetti**

1. Le Parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la

natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. Questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti.

2. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale.

Articolo 11

Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

Le Parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformità con il rispettivo diritto nazionale:

- a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse;
- b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale;
- c) provvedere ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione;
- d) assicurare un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale.

Articolo 12

Misure economiche e finanziarie

1. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure economiche e finanziarie.
2. Le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui all'articolo 11:
 - a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo;
 - b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti;
 - c) sostegno a progetti transfrontalieri.

3. Le Parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Articolo 13

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 14

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi, e di un'analisi di loro futuri sviluppi.

2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 15

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 16

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 17

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 18

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 19

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 20

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica

del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 21

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in unoriginale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE
DELLE ALPI DEL 1991 SULLA COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO
“COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE”

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

Parti contraenti della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi),

nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la Convenzione delle Alpi e per i relativi Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

In caso di controversia tra Parti contraenti, relativa all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione delle Alpi o di un Protocollo ad essa attinente, le Parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni.

Articolo 2

Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potrà intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informerà immediatamente tutte le Parti contraenti.

Articolo 3

Per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verrà formato come segue:

- a) Ogni Parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. Qualora una delle Parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dell'altra Parte contendente.
- b) Il Presidente del tribunale arbitrale verrà nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della Presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sarà il Segretario Generale della Corte Arbitrale Permanente con sede all'Aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle Parti contendenti.
- c) Una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le Parti contendenti.
- d) I posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente ha la facoltà di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia.

2. Quando una Parte contraente reputi avere un interesse d'ordine giuridico nei confronti dell'oggetto della controversia, può chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa.

Articolo 5

A meno che le Parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Le Parti contendenti si astengono dall'adottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. Su richiesta di una delle Parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna Parte contendente.

Articolo 7

A meno che le Parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provvederà alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi che andranno utilizzate nell'ambito della procedura.

Articolo 8

1. Le Parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione:

- a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e
- b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

2. Tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti all'attenzione del tribunale arbitrale da una delle Parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dell'altra Parte contendente.

Articolo 9

Il tribunale pronuncia il suo lodo in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Articolo 10

L'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 11

Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale è interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi.

Articolo 12

Sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. Il lodo è definitivo e vincolante per le Parti contendenti. Il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. Le Parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo.

Articolo 13

A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contendenti.

Articolo 14

Il Presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle Parti contendenti ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi. La Presidenza inoltra a sua volta il lodo alle Parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della Convenzione delle Alpi.

Articolo 15

1. La denuncia del presente Protocollo è ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della Convenzione delle Alpi.

2. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla Parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dell'efficacia della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e la Comunità Europea il 31 ottobre 2000 nonché dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 17

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO
DELLA DIFESA DEL SUOLO

PROTOCOLLO “DIFESA DEL SUOLO”

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsimonioso, contenendo l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli;

- tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale;

- considerato che le Alpi sono uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa e si distinguono per la loro diversità ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalità;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale

- consapevoli che le Alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrità delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche;

- tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonché la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo è ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dall'altro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per l'uomo, gli animali e le piante;

- consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attività estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonché il traffico può provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ciò richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni;

- considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, le quali vengono attuate dalle Parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo ha come scopo l'attuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione delle Alpi.

2. Il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile

1. nelle sue funzioni naturali, come

- a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi,
- b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio,
- c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive,
- d) mezzo di trasformazione e regolazione per l'apporto di sostanze, in particolare per le sue proprietà di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda,
- e) serbatoio genetico;

2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale;

3. per garantire il suo utilizzo come:

- a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e l'economia forestale;
- b) spazio abitativo e per attività turistiche;
- c) sito per altri usi economici, per i trasporti, l'approvvigionamento e lo smaltimento;
- d) giacimento di materie prime.

Occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. E' necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

3. Le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo.

4. In particolare si deve conservare e favorire la diversità dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici.

5. Per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalità e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonché la loro disponibilità per le future generazioni.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. Il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

2. Se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo.

3. Le Parti contraenti esaminano le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. Devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Nel territorio alpino, ciò vale in particolare per l'assetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e l'economia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonché la salvaguardia della qualità dell'aria.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 5

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonché di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nell'informazione reciproca.

2. Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello più idoneo.

3. Se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo è di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilità di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Delimitazione di aree

Le Parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra.

Articolo 7

Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

1. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo.
2. Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le Parti contraenti provvedono affinché l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso l'interno e ne limitano la crescita all'esterno.
3. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino.
4. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati.

Articolo 8

Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

1. Le Parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. Faranno tutti gli sforzi affinché vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilità di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo.
2. Occorre limitare il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie.

Articolo 9

Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. A questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dell'impiego della torba.
2. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. Vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti.
3. I suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche.

Articolo 10

Delimitazione e trattamento di aree a rischio

1. Le Parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. Dov'è il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonché impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. Queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolture.

Articolo 11

Delimitazione e trattamento delle aree nelle Alpi a rischio d'erosione

1. Le Parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali.

2. L'erosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione dell'uomo e dei beni.

3. In funzione della protezione dell'uomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale.

Articolo 12

Agricoltura, pastorizia e economia forestale

1. Per la difesa contro l'erosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti.

2. Riguardo all'immissione di sostanze derivanti dall'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le Parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. La concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantità e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonché delle condizioni di coltivazione e del sito. A ciò serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonché la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione.

3. Sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. Occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione.

Articolo 13

Misure silvicolture ed altre misure

1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorità a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste montane devono essere conservate in loco.

2. Le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. A tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale.

Articolo 14

Effetti delle infrastrutture turistiche

1. Le Parti contraenti si attivano, nel modo più idoneo, affinché
 - siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle Alpi,
 - i terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano più a verificarsi,
 - le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili.
2. Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l'ambiente.
3. Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le Parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie.

Articolo 15

Limitazione degli apporti di inquinanti

1. Le Parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per l'ambiente. Esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte.
2. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le Parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione.

Articolo 16

Impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucchiolo

Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'impiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucchiolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia.

Articolo 17**Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti**

1. Le Parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale.
2. Per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Articolo 18**Misure integrative**

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la difesa del suolo.

Capitolo III**Ricerca, formazione e informazione****Articolo 19****Ricerca e osservazione**

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
3. Le Parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attività comuni di ricerca.

4. Occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilità del suolo in rapporto alle diverse attività umane, alla valutazione della capacità rigenerativa dei suoli, nonché all'esame delle rispettive tecnologie più idonee.

Articolo 20

Realizzazione di basi di dati armonizzate

1. Le Parti contraenti concordano di creare, nell'ambito del sistema di osservazione e informazione delle Alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati.
2. Le Parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorità, e perseguono criteri comparabili di valutazione.
3. Le Parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica.

Articolo 21

Istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dell'osservazione ambientale

1. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo.
2. Le Parti contraenti concordano di coordinare l'osservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna.
3. Nell'ambito di questi studi le Parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili.

Articolo 22

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 23

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 24

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 25

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 26

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 27

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 28

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO
DELL'ENERGIA**

PROTOCOLLO "ENERGIA"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonché di promuovere misure di risparmio energetico;

- tenuto conto della necessità di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle Alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

- coscienti che il territorio alpino è un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;
- consapevoli che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica;
- tenuto conto della sensibilità ambientale del territorio alpino anche alle attività di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo;
- considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, è diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attività sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali;
- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati;
- convinti che il soddisfacimento delle necessità energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino;
- coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realtà dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza;
- convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessità di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttività economica;
- convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli Stati europei;

- convinti che nel territorio delle Alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Le Parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; così facendo, le Parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima.

Articolo 2

Impegni fondamentali

1. In conformità con il presente Protocollo le Parti contraenti mirano, in particolare, a:
 - a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino;
 - b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino;
 - c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile:
 - la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie più efficienti,
 - un più ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili,
 - l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili;
 - d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di

carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti.

2. Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le Parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.
3. Esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo.
4. Esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.
5. Le Parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle Alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, può derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. Esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti.
6. Le Parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realtà dei costi.

Articolo 3

Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

1. L'attuazione del presente Protocollo avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti.
2. Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle Alpi.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
3. Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto:
 - a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;
 - b) della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;
 - c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.
2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero.

3. Esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori:
- a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore;
 - b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
 - c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici;
 - d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia;
 - e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi;
 - f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico;
 - g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c;
 - h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili.

Articolo 6

Fonti energetiche rinnovabili

1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.
2. Esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa.
3. Esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale.
4. Le Parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia.

Articolo 7

Energia idroelettrica

1. Le Parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna.

2. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti.
3. Esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.
4. Le Parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. Anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalità di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati.
5. Le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità.

Articolo 8

Energia da combustibili fossili

1. Le Parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. Esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati.
2. Le Parti contraenti verificano la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati.
3. Le Parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo più efficiente dell'energia.
4. Nelle zone di confine, le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni.

Articolo 9

Energia nucleare

1. Le Parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o

potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni.

2. Inoltre le Parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente.

Articolo 10

Trasporto e distribuzione di energia

1. Per tutte le infrastrutture esistenti le Parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessità di conservazione degli ecosistemi più sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino.

2. Nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti.

3. Le Parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna.

Articolo 11

Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

Le Parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dell'impatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalità di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 12

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Le Parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del Protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle Convenzioni ed Intese internazionali.
2. Le Parti contraenti concordano sulla opportunità che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili.

Articolo 13

Concertazione

1. Le Parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti.
2. Per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le Parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo.

Articolo 14

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 15

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tenuto conto dei risultati già conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino.
2. Esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonché nell'attività di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 16

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
2. Esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dell'assistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 17

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 18

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 19

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 20

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 21

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica

del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 22

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA TUTELA
DEL PAESAGGIO, CON ALLEGATI

PROTOCOLLO “PROTEZIONE DELLA NATURA
E TUTELA DEL PAESAGGIO”

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che le Alpi rappresentano uno dei più grandi spazi naturali continui d'Europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversità ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- in considerazione della struttura territoriale delle Alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante;
- coscienti che in vaste aree, modalità e intensità dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie;
- consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si è verificata o potrà verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e dell'economia forestale;
- consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie;
- coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi;
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;
- convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorità alle esigenze ecologiche, se ciò risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali;
- coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

L'obiettivo del presente Protocollo è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità regenerativa e la produttività durevole delle risorse naturali, nonché la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonché al fine di promuovere la cooperazione tra le Parti contraenti, a ciò necessaria.

Articolo 2

Impegni fondamentali

In conformità con il presente Protocollo, ciascuna Parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversità e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilità di un loro uso ecologicamente tollerabile.

Articolo 3

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie

animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.

2. Esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ciò risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

3. Esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualità delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonché nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 6

Inventari

Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato I. Queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali.

Articolo 7

Pianificazione paesaggistica

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino.

2. Nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati:

- a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione;
- b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:
 - le misure generali di protezione, gestione e sviluppo,
 - le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e
 - le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche.

Articolo 8

Pianificazione

Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri

elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale.

Articolo 9

Interventi nella natura e nel paesaggio

1. Le Parti contraenti creano i presupposti affinché, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. Il risultato della valutazione è da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili.
2. In conformità con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio.

Articolo 10

Protezione di base

1. Le Parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. Esse provvedono affinché tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.
2. In considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e all'economia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazione e la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. A tal fine sono altresì particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico.

3. Ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonché di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi.

Articolo 11

Aree protette

1. Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

2. Esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali.

3. Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.

4. Le Parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale.

Articolo 12

Rete ecologica

Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere.

Articolo 13

Protezione di tipi di biotopi

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e

con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni. Esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi.

2. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1.

Articolo 14

Protezione delle specie

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi.

2. Per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico.

Articolo 15

Divieti di prelievo e di commercio

1. Le Parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonché ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura.

2. Per determinate specie vegetali, le Parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonché il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. Da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi.

3. Le Parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le Parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze:

- a) di carattere scientifico,
- b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dell'ambiente naturale,
- c) di sanità e sicurezza pubblica,
- d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque.

Queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. Queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione.

5. A prescindere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma 1, nonché ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica.

Articolo 16

Reintroduzione di specie autoctone

1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ciò si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonché per le attività umane.

2. La reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. Le Parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. In seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali.

Articolo 17

Divieti di introduzione

Le Parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Articolo 18

Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche

Le Parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 19

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 20

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonché delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato II.
2. Le Parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente Protocollo.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Formazione e informazione

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 22

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 23

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 24

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 25

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 26

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 27

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio (di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Allegato I

Elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6

1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi

1.1. Stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi

1.1.0. Indicazioni generali

1.1.1. Liste rosse

1.1.2. Liste delle specie protette per legge

1.1.3. Atlanti di distribuzione

1.2. Stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche

1.2.0. Indicazioni generali

1.2.1. Liste rosse

1.2.2. Liste delle specie protette per legge

1.2.3. Atlanti di diffusione

1.3. Stato di rilevamento dei biotopi

1.3.0. Indicazioni generali

1.3.1. Liste rosse dei tipi di biotopi

1.3.2. Elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque

1.4. Stato di rilevamento paesaggistici

1.4.0. Indicazioni generali

1.4.1. Inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione

1.4.2. Piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale

1.4.3. Aree da risanare

1.5. Utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi

1.5.1. Agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni)

1.5.2. Economia forestale

1.5.3. Caccia

1.5.4. Pesca

2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)

2.1. Parchi nazionali

- 2.2. Aree di protezione naturalistica
- 2.3. Aree di protezione paesaggistica
- 2.4. Parchi naturali
- 2.5. Aree di rispetto e di quiete
- 2.6. Componenti protetti del paesaggio
- 2.7. Biotopi protetti
- 2.8. Altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive)

3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)

- 3.1. Amministrazioni competenti della protezione della natura
- 3.2. Altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni)
- 3.3. Organi consultivi per la protezione della natura
- 3.4. Organi di vigilanza per la protezione della natura
- 3.5. Associazioni per la protezione della natura
- 3.6. Associazioni per la tutela del paesaggio
- 3.7. Altri

4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)

- 4.1. Diritto costituzionale
- 4.2. Fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle Alpi).

- 4.3. Partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni
- 4.4. Indicazioni sulle procedure
- 4.5. Collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori
- 4.6. Cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc.
- 4.7. Fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio
- 4.8. Revisioni legislative in atto o programmate

5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)

- 5.1. Modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino
- 5.2. Piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo)
- 5.3. Misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione
 - 5.3.1. Indicazioni generali
 - 5.3.2. Programmi a favore delle specie
 - 5.3.3. Stazioni di allevamento e di rilascio
- 5.4. Strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna)
- 5.5. Supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie
- 5.6. Attività autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie
- 5.7. Programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento)

6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)

- 6.0. Indicazioni generali

- 6.1. Centri di formazione in materia di protezione della natura
- 6.2. Centri di informazione in materia di protezione della natura
- 6.3. Pubblicazioni
- 6.4. Altro

7. Conclusioni, raccomandazioni di misure

Allegato II

Temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20

- A. Osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali.

Nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni

- B. Ricerche sull'efficienza delle aree protette.

Nota: rappresentatività, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica

- C. Ricerche sulle specie e sui popolamenti.

Nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversità biologica

- D. Ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali.

Nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina

- E. Ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici.

Nota: Liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi

- F. Sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio.

Nota: Obiettivi strategici e possibilità di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO
DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, CON ALLEGATO

PROTOCOLLO “AGRICOLTURA DI MONTAGNA”

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficili;

- consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori;

- convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;
- convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura;
- in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;
- consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine;
- riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della

popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, - specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.

2. Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3

Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

Le Parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

- a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;
- b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Articolo 4

Ruolo degli agricoltori

Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.
2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 7

Incentivazione dell'agricoltura di montagna

1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione

dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.

2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.

Articolo 8

Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

2. Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.

3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.

4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Articolo 9

Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Articolo 10

Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente.

2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggiere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.

3. Inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

Articolo 11

Commercializzazione

1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Articolo 12

Limitazioni della produzione

Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Articolo 13

Economia agricola e forestale come unità

Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono conseguentemente:

- a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura;
- b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;
- c) una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Articolo 14

Ulteriori fonti di reddito

Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Articolo 15

Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Articolo 16

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.
3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.
5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e

infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo.

6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Articolo 18

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

2. Esse favoriscono in particolare:

- a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura;
- b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.

3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 19

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 20

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 21

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 22

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 23

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 24

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Allegato

Temi Prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18

Ricerca:

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente.

Formazione:

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEL TURISMO**

PROTOCOLLO "TURISMO"

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato di Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile;

- coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

- considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l'uomo d'oggi;
- considerato che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale;
- considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale;
- considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino;
- considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l'ambiente;
- considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità;
- coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino;
- coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari;
- coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate;
- coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversità;
- coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento;

- desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

Articolo 2

Cooperazione internazionale

1. Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.
2. Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.
3. Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Articolo 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Articolo 4

Partecipazione degli enti territoriali

1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 5

Pianificazione dell'offerta

1. Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.

2. Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

- a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali,

- b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi,
- c) delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Articolo 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente.
2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta.
3. Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.
4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti:
 - a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;
 - b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Articolo 7

Ricerca della qualità

1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.
2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:
 - a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale,
 - b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),

- c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici,
- d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

Articolo 8

Controllo dei flussi turistici

Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Articolo 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Articolo 10

Zone di quiete

Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Articolo 11

Politica alberghiera

Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Articolo 12

Impianti di risalita

1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.
2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Articolo 13

Traffico e trasporti turistici

1. Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.
2. Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti.

Articolo 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

1. Piste da sci

1. Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.
2. Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

2. Impianti di innevamento

Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Articolo 15

Attività sportive

1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Articolo 16

Deposito da aeromobili

Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Articolo 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Articolo 18

Scaglionamento delle vacanze

1. Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.
2. A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

Articolo 19

Incentivazione dell'innovazione

Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

Articolo 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Articolo 21

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 22

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri.
2. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Articolo 23

Formazione e informazione

1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
2. Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio:
 - "animatori ecologici",
 - "responsabili della qualità delle stazioni turistiche",
 - "assistenti turistici per persone disabili".

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 24

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 25

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 26

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 28

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una

modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 29

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEI TRASPORTI**

PROTOCOLLO "TRASPORTI"

Preambolo

La Repubblica d'Austria

la Repubblica Francese,

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Italiana,

il Principato del Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

- consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;
- consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;
- consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;
- consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l'impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;
- consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;
- consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l'operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi;
- consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;
- adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;
- convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;
- nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;
- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:
 - a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
 - b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
 - c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;
 - d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
 - e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.
2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;

"traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

"impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

"costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;

"grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in Accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;

"strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;

"obiettivi di qualità ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;

"standard di qualità ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;

"indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;

"principio di precauzione": è il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocività per la salute e l'ambiente;

"principio di causalità": inclusa l'imputazione degli effetti indotti è il principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente;

"verifica di opportunità": procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Articolo 3

Trasporti sostenibili e mobilità

1. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità, le Parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:

- a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da
 - aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione;
 - bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate;
 - cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali.
- b) tener conto delle esigenze della società in modo tale da
 - aa) garantire l'accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;
 - bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;
- c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da
 - aa) incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni;
 - bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura esistente;

- cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;
- d) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.

2. In conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a

- a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze,
- b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Articolo 4

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalità stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche.
2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali

1. Le Parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.
2. Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello più idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti,
3. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

Capitolo II

Misure specifiche

A) Strategie, programmi, progetti

Articolo 7

Strategia generale della politica dei trasporti

1. Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:

- a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità;
- b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato,
- c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto,
- d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.

2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:

- a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,
- b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti,
- c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.

- d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

Articolo 8

Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente Protocollo.
2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell'approvazione del presente Protocollo.
3. Le Parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro Paesi.

B) Misure tecniche

Articolo 9

Trasporti pubblici

Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.

Articolo 10

Trasporto su rotaia e navigazione

1. Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono:

- a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;
- b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
- c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
- d) i sistemi di trasporto intermodali, nonché l'ulteriore sviluppo della ferrovia;
- e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.

2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Articolo 11

Trasporto su strada

1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

- a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e
- b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e
- c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo,
- d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dei trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.

Articolo 12

Trasporto aereo

1. Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi del presente Protocollo esse si adoperano affinché venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le Parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. In tale contesto le Parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino.

Articolo 13

Impianti turistici

1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.

2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Articolo 14

Verità dei costi

Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di causalità e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che

- a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;
- b) portino ad un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;
- c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socio-economico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

C) Monitoraggio e controllo

Articolo 15

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento.

2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.

Articolo 16

Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.

2. Le Parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.

3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

Capitolo III

Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

Articolo 17

Coordinamento ed informazione

Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:

- a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo,
- b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;
- c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti,
- d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Articolo 18

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

2. Nel corso della verifica dell'attuazione del presente Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attività congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente.
4. Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti.
5. Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Articolo 19

Formazione ed informazione dell'opinione pubblica

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

Capitolo IV

Controllo e valutazione

Articolo 20

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 21

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 22

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 23

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.

Articolo 24

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 31 ottobre 2000 nonché a partire dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente del Protocollo così emendato.

Articolo 25

Notifiche

In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea :

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie certificate alle Parti firmatarie.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,52



15PDL0030970